

Ordinanza del DFAE concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers–DFAE)

172.220.111.343.3

del 20 settembre 2002 (Stato 1° gennaio 2016)

*Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE),
d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF),*

visti gli articoli 2 capoverso 4, 48 capoverso 2, 52 capoverso 5, 70 capoverso 3 e 114 dell'ordinanza del 3 luglio 2001¹ sul personale federale (OPers),²

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Campo di applicazione, appartenenza ai servizi e definizioni

Art. 1 Campo di applicazione (art. 1 OPers)

¹ Il presente regolamento si applica, fatti salvi altri disciplinamenti nelle singole disposizioni, al personale del DFAE soggetto all'obbligo di trasferimento.

² Si applica per analogia all'altro personale del DFAE impiegato all'estero e al personale degli altri Dipartimenti impiegato all'estero, per quanto sia previsto nel contratto di lavoro o in un accordo concluso tra il DFAE e l'ufficio competente.

Art. 2 Appartenenza ai servizi

¹ Gli impiegati del DFAE appartengono o ai servizi generali o ai servizi di carriera.

² Appartengono ai servizi di carriera:

- a. il servizio diplomatico;
- b. il servizio consolare.³

Art. 3 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

RU 2002 2917

¹ RS 172.220.111.3

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 16 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4453).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4897).

- a.⁴ *impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento*: impiegati del DFAE assegnati ai servizi di carriera, personale soggetto a rotazione e impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento secondo il contratto di lavoro che possono essere trasferiti in ogni momento in un luogo d'impiego all'estero o in un posto di lavoro alla centrale;
- b. *impiegati in servizio all'estero*: impiegati del DFAE o di altri Dipartimenti che sono in servizio all'estero secondo le disposizioni dell'articolo 1 capoversi 1 e 2;
- b^{bis}.⁵ *rappresentanza all'estero*: rappresentanza facente parte della rete esterna della Svizzera, segnatamente un'ambasciata, un consolato generale, una missione, un ufficio esterno, una delegazione, una rappresentanza permanente o un ufficio della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC);
- c.⁶ *luogo d'impiego*: luogo in cui si trova una rappresentanza all'estero o un luogo di servizio equivalente;
- d.⁷ *persona di accompagnamento*:
1. coniuge o partner registrato dell'impiegato secondo l'articolo 1 se vive in comunione domestica con l'impiegato,
 2. convivente dell'impiegato secondo l'articolo 1 se vive in comunione domestica con l'impiegato e lo segue nel trasferimento, in un impiego o in un impiego temporaneo, sempre che abbia consegnato la dichiarazione di cui all'articolo 116;
- e. *figlio*: ogni figlio per il quale l'impiegato ha diritto all'assegno familiare⁸ conformemente all'articolo 51 OPers;
- f.⁹ *personale soggetto a rotazione*: personale che assume compiti nel settore della cooperazione internazionale ed è parimenti impiegato più volte all'estero.

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 16 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4453).

5 Introdotta dal n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).

8 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 16 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4453).

Sezione 2: Competenza in materia di decisioni del datore di lavoro

Art. 4¹⁰ Costituzione, modifica e risoluzione del rapporto di lavoro
(art. 2 OPers)

Per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro sono competenti:

- a. il DFAE, fatto salvo l'articolo 2 capoverso 1 OPers, per gli impiegati nelle classi di stipendio 32–38;
- b. la Direzione delle risorse (DR), fatto salvo l'articolo 6, per gli impiegati nelle classi di stipendio 1–31.

Art. 5 Promozione nei servizi di carriera
(art. 2 OPers)

Per le promozioni sono competenti:

- a. il DFAE per le persone di cui all'articolo 2 capoverso 1 OPers;
- b. la DR per gli altri impiegati.

Art. 6¹¹ Trasferimento
(art. 2 OPers)

In merito al trasferimento di impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento decide:

- a. il Consiglio federale per i capimissione;
- b. il DFAE per gli altri impiegati del servizio diplomatico nelle classi di stipendio 32–38;
- c. il segretario di Stato, fatta salva la lettera b, per:
 1. i primi collaboratori nelle rappresentanze diplomatiche,
 2. gli incaricati d'affari,
 3. i capi delle rappresentanze consolari;
- d. la DSC per il personale soggetto a rotazione;
- e. la DR per gli altri impiegati.

Art. 7¹² Autorizzazioni in materia di diritto del personale
(art. 2 OPers)

¹ La DR rilascia le autorizzazioni per:

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU **2014** 691).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 16 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4453).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 1° feb. 2008, in vigore dal 15 feb. 2008 (RU **2008** 347).

- a. la rinuncia a privilegi e immunità secondo la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961¹³ sulle relazioni diplomatiche o la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963¹⁴ sulle relazioni consolari;
- b. l'appartenenza a un'associazione con sede all'estero;
- c.¹⁵ ...
- d. il conferimento di titoli e insegne cavalleresche di autorità estere;
- e. le partecipazioni alla direzione di società che perseguono uno scopo lucrativo;
- f. la deposizione davanti a un organo dell'amministrazione della giustizia nello Stato di residenza.

² Le competenze per le altre autorizzazioni si basano sull'articolo 9.

Art. 8¹⁶ Titoli diplomatici e consolari

(art. 3 cpv. 2 OPers)

La DR è competente per il conferimento di titoli diplomatici e consolari in quanto non corrispondano al rango di capomissione.

Art. 9 Altre decisioni del datore di lavoro

(art. 2 e 98 OPers)¹⁷

Per le decisioni del datore di lavoro non menzionate negli articoli 3–6 sono competenti:

- a. il DFAE per le persone di cui all'articolo 2 capoverso 1 OPers;
- b.¹⁸ ...
- c. la DR per gli altri impiegati.

¹³ RS **0.191.01**

¹⁴ RS **0.191.02**

¹⁵ Abrogata dal n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1771).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1771).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1771).

¹⁸ Abrogata dal n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, con effetto dal 1° apr. 2014 (RU **2014** 691).

Capitolo 2: Valutazione del personale nei servizi di carriera

Art. 10 In generale (art. 15 OPers)

La valutazione del personale nei servizi di carriera comprende la valutazione delle prestazioni e la concertazione degli obiettivi nell'ambito del ciclo di gestione annuale come pure la valutazione periodica del potenziale.

Art. 11¹⁹ Concertazione degli obiettivi e valutazione delle prestazioni (art. 15 OPers)

¹ I capimissione convengono i loro obiettivi con il capo della divisione competente in seno alla Direzione politica.

² La Direzione politica dirige in collaborazione con la DSC il processo di definizione degli obiettivi (concertazione degli obiettivi) del capomissione di una rappresentanza integrata. I capi delle divisioni geografiche competenti in seno alla Direzione politica e la DSC sottoscrivono insieme la concertazione degli obiettivi.

³ La concertazione può essere svolta per corrispondenza.

⁴ Le valutazioni delle prestazioni per capimissione sono eseguite dalla rispettiva divisione competente in seno alla Direzione politica.

⁵ Nelle rappresentanze integrate la valutazione delle prestazioni del capomissione è eseguita congiuntamente dalla Direzione politica e dalla DSC ed è sottoscritta da entrambe le direzioni.

Art. 12 Valutazione del potenziale

¹ Gli impiegati nelle classi di stipendio 1–30 sono valutati periodicamente dai loro superiori riguardo al loro potenziale in vista di futuri compiti.

² I superiori allestiscono un rapporto sulle competenze da valutare, le quali sono stabilite dalla DR sulla base del modello di competenze dell'Amministrazione federale e d'intesa con le Direzioni del DFAE interessate.²⁰

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 16 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4453).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 16 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4453).

Capitolo 3: Costituzione, modifica e risoluzione del rapporto di lavoro

Sezione 1:

Condizioni di assunzione per i servizi di carriera e il personale soggetto a rotazione²¹

Art. 13²² In generale
(art. 23 e 24 OPers)

¹ Il candidato ai servizi di carriera deve:

- a. superare un concorso di ammissione e avere al massimo 35 anni nell'anno in cui svolge il concorso di ammissione;
- b. essere incensurato;
- c. avere la cittadinanza svizzera;
- d. dichiararsi disposto ad adempiere l'obbligo di trasferimento.

² Il candidato al servizio diplomatico, oltre ad adempiere le condizioni di cui al capoverso 1, deve avere una licenza o un master rilasciati da un'università svizzera o una formazione equivalente.

³ Il candidato al servizio consolare, settore funzioni di gestione delle attività, oltre ad adempiere le condizioni di cui al capoverso 1, deve avere un diploma di una scuola specializzata superiore di economia e di amministrazione o un titolo equivalente e almeno due anni di esperienza professionale comprovata in funzione dirigenziale.

⁴ Il candidato al servizio consolare, settore servizi consolari e amministrazione, oltre ad adempiere le condizioni di cui al capoverso 1, deve avere una formazione di base conclusa in ambito commerciale, profilo E o M, o una formazione equivalente e almeno due anni di esperienza professionale comprovata.

⁵ Il capo del DFAE può derogare alle disposizioni di cui ai capoversi 1 lettera a e 2 per assicurarsi la collaborazione di persone particolarmente qualificate per il servizio diplomatico.

⁶ Il direttore della DR può derogare alle disposizioni di cui ai capoversi 1 lettera a, 3 e 4 per assicurarsi la collaborazione di persone particolarmente qualificate per il servizio consolare.

⁷ Il candidato che desidera essere assunto nel personale soggetto a rotazione deve:

- a. essere incensurato;
- b. avere la cittadinanza svizzera;
- c. dichiararsi disposto ad adempiere l'obbligo di trasferimento.

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 16 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4453).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 16 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4453).

⁸ Sono fatte salve le eccezioni al capoverso 7 lettera b per il personale in via d'assunzione che non deve adempiere compiti di sovranità nazionale o che deve adempirli non regolarmente o soltanto per una parte molto ridotta delle sue attività.

Art. 14²³

Art. 15 Altre cittadinanze (art. 24 OPers)

L'organo competente conformemente all'articolo 4 (autorità di assunzione) può assumere a tempo indeterminato una persona che non ha esclusivamente la cittadinanza svizzera solo se questa persona ha dimostrato che:

- a. ha rinunciato definitivamente alle sue cittadinanze estere; o
- b. non è possibile una rinuncia alla cittadinanza estera o una sua perdita secondo la legislazione dello Stato interessato.

Sezione 2: Assunzione nei servizi di carriera

Art. 16²⁴ Concorso di ammissione (art. 24 OPers)

¹ Il concorso di ammissione (art. 13 cpv. 1 lett. a) si compone di un esame di ammissione, di una formazione interna e di un esame finale.

² Nel concorso di ammissione vengono esaminate l'idoneità generale, la personalità e le necessarie conoscenze di due lingue straniere.

³ Il concorso di ammissione può essere ripetuto una volta. Il limite di età per la partecipazione al concorso di ammissione (art. 13 cpv. 1 lett. a) vale anche per la sua ripetizione.

Art. 17 Commissioni di ammissione (art. 24 OPers)

¹ Il DFAE nomina una commissione ciascuna per l'ammissione al servizio diplomatico e al servizio consolare. Disciplina l'organizzazione e la procedura delle commissioni di ammissione.

² ...²⁵

³ Valutano i candidati in occasione dell'esame di ammissione per quanto concerne l'idoneità generale ai servizi di carriera e si esprimono al termine della formazione

²³ Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 16 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4453).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 16 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4453).

²⁵ Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 16 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4453).

interna e dopo l'esame finale in merito all'assunzione a tempo indeterminato nel servizio diplomatico o consolare.

Art. 18 Ammissione alla formazione

(art. 24 OPers)

L'autorità di assunzione decide in base alla valutazione dell'esame di ammissione da parte della competente commissione di ammissione in merito all'ammissione dei candidati alla formazione.

Art. 19 Assunzione a tempo determinato

(art. 25 OPers)

¹ I candidati ammessi alla formazione sono assunti a tempo determinato per la durata della formazione.

² Il periodo di prova è di tre mesi.

³ Lo stipendio iniziale è stabilito come segue:

- a. nel quadro della classe di stipendio 20 per i candidati al servizio diplomatico e al servizio consolare, settore funzioni di gestione delle attività;²⁶
- b.²⁷ nel quadro della classe di stipendio 14 per i candidati al servizio consolare, settore servizi consolari e amministrazione.²⁸

Art. 20 Assunzione a tempo indeterminato

(art. 25 OPers)

L'autorità di assunzione decide in merito all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati al servizio diplomatico o consolare, tenendo conto dei pareri espressi dalle competenti commissioni di assunzione relativi ai risultati della formazione e dell'esame finale.

Art. 21 Contratto di lavoro

(art. 25 OPers)

Il contratto di lavoro disciplina in particolare:

- a. l'appartenenza al servizio;
- b. l'obbligo di trasferimento e gli obblighi ad esso connessi nei settori del controllo di sicurezza relativi alle persone e dei dati personali;
- c.²⁹ ...

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 7 apr. 2008, in vigore dal 15 apr. 2008 (RU **2008** 1655).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU **2009** 4705).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 7 apr. 2008, in vigore dal 15 apr. 2008 (RU **2008** 1655).

²⁹ Abrogata dal n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1771).

Sezione 3:³⁰ Indicizzazione dei luoghi d'impiego

(art. 114 cpv. 4 OPers)

Art. 22

Abrogato

Art. 23

¹ L'indicizzazione dei luoghi d'impiego all'estero si basa sulla difficoltà delle condizioni di vita in loco paragonate a quelle nella città di Berna. Le condizioni di vita nei luoghi d'impiego sono rilevate ogni anno e valutate segnatamente in base alle seguenti categorie di criteri: contesto politico e sociale, aspetti medici e sanitari, scuole e formazione, servizi e trasporti pubblici, inquinamento ambientale. I singoli criteri di valutazione e la loro ponderazione per l'indicizzazione dei luoghi d'impiego sono definiti, d'intesa con il DFF, in una direttiva.

² Sono considerati luoghi d'impiego con condizioni di vita difficili quelli con un valore dell'indice tra 82 e 63 punti. Sono considerati luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili quelli con un valore dell'indice uguale o inferiore a 62 punti.

³ I valori dell'indice per i singoli luoghi d'impiego entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo. In casi eccezionali è possibile procedere a un adeguamento anticipato. I valori dell'indice e il loro adeguamento sono pubblicati.

Art. 24 e 25

Abrogati

Capitolo 4: Stipendio e prestazioni sociali

Sezione 1:

Evoluzione dello stipendio e promozioni nei servizi di carriera

Art. 26

Principio

(art. 15 cpv. 3^{bis} e 39 OPers)³¹

¹ L'evoluzione dello stipendio nei servizi di carriera è basata:

- a. sulla valutazione delle prestazioni;
- b. su eventuali promozioni.

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).

² Gli aumenti annuali di stipendio in base alla valutazione delle prestazioni e a eventuali promozioni nell'ambito di una fascia di funzione sono validi dal 1° gennaio dell'anno successivo.

³ Le promozioni in una funzione superiore sono valide al momento dell'assunzione della nuova fascia di funzione.

Art. 27 Promozioni

¹ È considerato come una promozione il passaggio a una classe di stipendio superiore.

² Gli impiegati possono essere promossi nell'ambito di una fascia di funzione o in una fascia di funzione superiore conformemente all'allegato 2.

³ Una promozione ha luogo al più presto dopo:

- a. due anni in una classe di stipendio per le promozioni fino alla classe di stipendio 20;
- b. tre anni in una classe di stipendio per le promozioni nella classe di stipendio 22 o in una classe superiore.

⁴ Se l'ultima promozione non era valida per l'inizio di un anno, la durata minima di cui al capoverso 3 può essere ridotta di tre mesi al massimo.

⁵...³²

Art. 28 Evoluzione dello stipendio in caso di promozioni

(art. 39 OPers)

¹ La base di calcolo per l'evoluzione annuale dello stipendio in funzione delle prestazioni e dell'esperienza è data dall'importo massimo della classe di stipendio più elevata della relativa funzione.³³

² Gli impiegati che sono stati promossi in una fascia di funzione superiore ricevono un aumento straordinario dello stipendio. Esso corrisponde alla metà della differenza tra gli importi massimi nell'attuale e nella nuova classe di stipendio.

Art. 29³⁴

Art. 30 Condizioni di promozione

¹ Le promozioni si basano sulle esigenze di servizio e sull'idoneità degli impiegati.

² L'idoneità degli impiegati a una funzione superiore è stabilita in base:

- a. alla valutazione del potenziale fino alla classe di stipendio 30;

³² Abrogato dal n. I dell'O del DFAE dell'8 apr. 2003, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1019).

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 17 feb. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 737).

³⁴ Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 17 feb. 2009, con effetto dal 1° mar. 2009 (RU 2009 737).

- b. alla valutazione delle prestazioni;
- c. ad altre basi di valutazione come rapporti relativi a ispezioni o test attitudinali.

³ Sussistono esigenze di servizio quando gli impiegati svolgono presumibilmente a lungo termine funzioni che rientrano in una classe di stipendio superiore e gli interessi a lungo termine del DFAE nell'ambito della politica in materia di promozione non vi si oppongono. Entrano in linea di conto in particolare un numero limitato di funzioni superiori disponibili, una struttura d'età non equilibrata e tagli ai mezzi finanziari.³⁵

⁴ Se il numero di impiegati idonei a una funzione superiore supera il numero dei posti in questa funzione corrispondente alle esigenze di servizio, sono promossi gli impiegati più idonei.

Art. 31 Decisione di promozione

Prima di decidere, l'organo competente della promozione sente la competente commissione di promozione. Comunica la decisione direttamente all'impiegato promosso.

Art. 32 Commissioni di promozione

¹ Le seguenti commissioni di promozione forniscono le loro raccomandazioni ai servizi competenti della promozione:

- a. la commissione di promozione I per gli impiegati del servizio diplomatico e per gli impiegati del servizio consolare integrati nella classe di stipendio 26 o in una classe di stipendio superiore;
- b. la commissione di promozione II per gli altri impiegati dei servizi di carriera.

² Il DFAE disciplina l'organizzazione e la composizione delle commissioni di promozione.

Art. 33 Evoluzione dello stipendio in caso di trasferimento

¹ Chi esercita una nuova funzione ed è soggetto all'obbligo di trasferimento è integrato almeno nella classe di stipendio attuale se la nuova funzione rientra nella stessa fascia della precedente.

^{1bis} Gli impiegati che sono trasferiti in un posto che rientra in una fascia di funzione superiore all'attuale possono ricevere un'indennità di funzione se almeno quattro classi di stipendio separano la loro classe di stipendio dalla classe di stipendio più bassa della fascia di funzione alla quale hanno avuto accesso. L'importo di questa indennità di funzione corrisponde alla differenza tra l'importo massimo della loro classe di stipendio e l'importo massimo della classe di stipendio immediatamente

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

superiore. Aumenti reali dello stipendio sono versati anche sull'indennità di funzione.³⁶

^{1ter} Nei casi di cui al capoverso 1^{bis}, il direttore della DR può stabilire, eccezionalmente, un'indennità di funzione d'importo più elevato. La somma del salario e dell'indennità di funzione non deve superare l'importo massimo della classe di stipendio più alta della fascia di funzione del nuovo posto.³⁷

² Gli impiegati che sono trasferiti in un posto che rientra in una fascia di funzione inferiore all'attuale e il cui stipendio attuale supera l'importo massimo giustificato in base alla valutazione delle prestazioni e della funzione ricevono lo stipendio attuale e la compensazione del rincaro fino al prossimo trasferimento, ma al massimo per quattro anni, se l'assegnazione al nuovo posto non è motivata dalle loro prestazioni o dalla loro idoneità. Dopo questo termine lo stipendio è fissato in base alla valutazione delle prestazioni e all'assegnazione del posto a una determinata fascia di funzione. Sono fatti salvi i casi particolari di cui al capoverso 3.

³ In casi particolari, il DFAE può far occupare un posto assegnato alle fasce di funzione 3–5 da un impiegato integrato in una fascia di funzione superiore se il contingente di posti di questa fascia di funzione non è ancora esaurito. Gli impiegati ricevono lo stipendio attuale. L'indennità di funzione della fascia di funzione 6 viene a cadere con il trasferimento a un nuovo posto.

⁴ Gli impiegati che sono trasferiti in un posto che rientra nella classe di stipendio 35 o superiore mantengono la loro classe di stipendio, fatta salva una decisione di promozione. La differenza tra l'importo massimo della loro classe di stipendio e l'importo massimo della classe di stipendio del nuovo posto può essere compensata all'assunzione dell'impiego con un'indennità di funzione progressiva. L'indennità di funzione decade con il trasferimento in un posto assegnato a una classe di stipendio inferiore.³⁸

³⁶ Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005 (RU **2005** 4703). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1771).

³⁷ Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005 (RU **2005** 4703). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 17 feb. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 737).

³⁸ Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU **2009** 4705).

Sezione 2: Valutazione della funzione nei servizi di carriera³⁹

Art. 34⁴⁰ ...⁴¹
(art. 52 OPers)

¹ Ogni funzione nei servizi di carriera è valutata in base alle condizioni necessarie e ai compiti da adempiere ed è assegnata a una classe di stipendio nell'ambito di una fascia di funzione. Le valutazioni delle funzioni sono stabilite nell'allegato 2.

² Le fasce di funzione prevedono una classificazione progressiva delle rappresentanze e delle funzioni di direzione alla centrale. La classificazione avviene in funzione della rilevanza degli interessi di politica estera della Svizzera rappresentati, del grado di responsabilità direttiva conferito e dell'ambito di conduzione. Le categorie sono stabilite nell'allegato 2.

³ I criteri di classificazione e l'effettiva assegnazione delle singole rappresentanze e funzioni direttive alla centrale secondo le categorie previste nell'allegato 2 sono specificati in un'istruzione.

⁴ Il DFAE stabilisce d'intesa con il DFF contingenti di posti per ognuna delle fasce di funzione 3–6 del servizio diplomatico.

Sezione 2a: Esercizio di una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipendio a seguito dell'obbligo di trasferimento da parte di personale soggetto a rotazione⁴²

Art. 35⁴³

Per il personale soggetto a rotazione che, a seguito dell'obbligo di trasferimento, esercita una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipendio, il periodo per l'adeguamento dello stipendio alla nuova classe di stipendio secondo l'articolo 52a capoverso 1 OPers è di quattro anni al massimo. Oltre allo stipendio attuale il personale soggetto a rotazione interessato percepisce anche la compensazione del rincaro. L'articolo 52a capoverso 2 OPers non è applicabile.

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 16 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4453).

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

⁴¹ Abrogata dal n. I dell'O del DFAE del 16 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4453).

⁴² Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 16 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4453).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 16 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4453).

Sezione 3: Supplementi speciali per gli impiegati in servizio all'estero⁴⁴

Art. 36

¹ La DR, su proposta della rappresentanza estera e d'intesa con la divisione politica competente, può versare un supplemento speciale per compensare gli inconvenienti non compensati in altro modo dovuti al soggiorno necessario per motivi di servizio di impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento o in servizio all'estero, persone di accompagnamento e figli in luoghi d'impiego nei quali a seguito di eventi straordinari si devono prendere in considerazione notevoli perdite della qualità della vita o un sostanziale aumento del pericolo per la vita o l'integrità personale.

² Il supplemento corrisponde al massimo al valore di 10 punti secondo l'articolo 81. È versato per gli impiegati e per le persone di accompagnamento nella misura del 100 per cento ciascuno e per ogni figlio degli impiegati nella misura del 60 per cento.⁴⁵

³ Il supplemento è versato per una durata limitata. La durata del versamento del supplemento viene verificata periodicamente. I dettagli sono disciplinati in un'istruzione.⁴⁶

Sezione 4: Prestazioni sociali agli impiegati in servizio all'estero

Art. 37 Prestazioni in caso di infortunio professionale (art. 63 OPers)

¹ In caso di lesioni corporali o invalidità dovuti a un infortunio professionale o di menomazioni dovute a una malattia professionale equiparabile a un infortunio professionale l'interessato ha diritto:

- a. al 100 per cento del guadagno determinante conformemente all'articolo 63 capoverso 2 lettera a OPers per incapacità totale al lavoro fino alla morte;
- b. alla parte del guadagno determinante corrispondente al grado d'invalidità secondo la legge federale del 20 marzo 1981⁴⁷ sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) in caso di incapacità parziale al lavoro.

² Per pregiudizio delle relazioni personali nei casi di cui al capoverso 1 lettera a, il datore di lavoro può concedere una prestazione a titolo di riparazione morale.

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU **2005** 4703).

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1771).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 16 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4453).

⁴⁷ RS **832.20**

Art. 38 Altre prestazioni

(art. 63 OPers)

¹ Il datore di lavoro paga le spese di cura dell'impiegato in servizio all'estero secondo i principi della LAINF⁴⁸ e le spese del rito funebre secondo l'articolo 26 capoverso 4 dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001⁴⁹ concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFF) se le persone di accompagnamento e i figli che vivono nella stessa economia domestica, nella misura in cui abbiano diritto ad assegni di custodia, subiscono infortuni e malattie ai sensi degli articoli 39 e 40.

² Per la riduzione o il rifiuto delle prestazioni di cui al capoverso 1, l'articolo 27 O-OPers-DFF si applica per analogia.

Art. 39 Infortuni professionali

(art. 63 OPers)

Sono considerati infortuni professionali per gli impiegati in servizio all'estero in particolari gli infortuni:

- a. in seguito ad azioni di guerra, rivoluzione o tumulti;
- b. durante o a causa di un viaggio all'estero pagato dal datore di lavoro;
- c. durante il viaggio di ritorno dell'impiegato giunto alla quiescenza se per motivi cogenti il viaggio non ha potuto essere effettuato prima della fine del rapporto di servizio e ha luogo entro il più breve termine possibile;
- d. in seguito a un atto di violenza rivolto contro di essi a causa della loro funzione.

Art. 40 Malattie professionali

(art. 63 OPers)

¹ Per gli impiegati in servizio all'estero sono considerate malattie professionali equiparabili a un infortunio professionale in particolare le malattie:

- a. dovute alle condizioni igieniche e particolari nel luogo d'impiego;
- b. durante e a causa di un viaggio all'estero pagato dal datore di lavoro;
- c. durante il viaggio di ritorno dell'impiegato giunto alla quiescenza se per motivi cogenti il viaggio non ha potuto essere effettuato prima della fine del rapporto di servizio e ha luogo entro il più breve termine possibile.

² Nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e b, il DFAE chiede una perizia del servizio medico dell'Amministrazione generale della Confederazione e decide in merito al nesso causale.

⁴⁸ RS 832.20

⁴⁹ RS 172.220.111.31

Capitolo 5: Tempo di lavoro degli impiegati in servizio all'estero⁵⁰

Art. 41 a 46⁵¹

Art. 47⁵² Orario settimanale del lavoro (art. 64 OPers)

La durata settimanale del lavoro all'estero è, in media, di 40 ore. Per gli impiegati occupati a tempo parziale essa si riduce in funzione del tasso di occupazione.

Art. 48⁵³ Presenza obbligatoria, orario di lavoro fisso (art. 64 OPers)

I capi delle rappresentanze all'estero stabiliscono gli orari di lavoro a scelta e gli orari di lavoro fissi nei loro settori. In casi motivati possono autorizzare deroghe per alcuni impiegati.

Art. 49⁵⁴ Servizio di picchetto (art. 13 O-OPers)

¹ In tempi normali, i capi delle rappresentanze all'estero ordinano il servizio di picchetto nei loro settori d'intesa con la DR rispettivamente con la DSC.⁵⁵

² In casi di crisi e di emergenza ordinano autonomamente un eventuale servizio di picchetto allargato che risulti necessario nei loro settori e ne informano immediatamente la DR rispettivamente la DSC.

³ Durante il servizio di picchetto garantiscono che la loro rappresentanza o il loro ufficio esterno sia sempre raggiungibile.

Art. 50⁵⁶ Orario di lavoro basato sulla fiducia (art. 64 e 64a OPers; art. 35a O-OPers)

¹ Per gli impiegati in servizio all'estero si applica l'orario di lavoro basato sulla fiducia.

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4959).

⁵¹ Abrogati dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4959).

⁵² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4959).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

² L'indennità in contanti versata in caso di orario di lavoro basato sulla fiducia si calcola secondo l'articolo 35a O-OPers⁵⁷.

Art. 51 Congedo sabbatico
(art. 64 e 64a cpv. 5 OPers; art. 34 O-OPers)⁵⁸

¹ e ² ...⁵⁹

³ Gli impiegati in servizio all'estero prendono congedi sabbatici in occasione dei trasferimenti o dopo la fine di un impiego. In casi particolari, la DR può autorizzarli a prendere questi congedi in un altro momento.⁶⁰

⁴ L'accredito di tempo è convertito in giorni di congedo sulla base di un orario settimanale del lavoro di 41,5 ore.⁶¹

⁵ Se il termine di cui all'articolo 34 capoverso 4 O-OPers è prolungato, l'accredito di tempo rimane limitato a 500 ore al massimo.⁶²

⁶ Le prestazioni del DFAE durante un congedo sabbatico si basano sul luogo d'impiego di Berna. Chi non prende il congedo in occasione di un trasferimento o dopo la fine di un impiego può, in casi motivati, chiedere alla DR che siano assunti gli eventuali costi fissi nel luogo d'impiego per la durata del congedo.⁶³

Art. 52⁶⁴

Art. 53⁶⁵ Domeniche e giorni festivi
(art. 64 e 66 OPers)

¹ Su proposta del capo della rappresentanza all'estero e in considerazione degli usi nel luogo d'impiego e delle esigenze di servizio, la DR può stabilire come giorno di libero il giorno della settimana che nel luogo d'impiego corrisponde alla domenica.⁶⁶

⁵⁷ RS 172.220.111.31

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

⁵⁹ Abrogati dal n. I dell'O del DFAE del 17 feb. 2009, con effetto dal 1° mar. 2009 (RU 2009 737).

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691).

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

⁶² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 17 feb. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 737).

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691).

⁶⁴ Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691).

² In aggiunta ai giorni festivi ufficiali secondo l'articolo 66 capoverso 2 OPers, gli impiegati all'estero ricevono al massimo 5 giorni di congedo pagato per i giorni festivi ufficiali nel Paese d'impiego che cadono in un giorno lavorativo.

³ Gli impiegati che lavorano in un giorno festivo secondo l'articolo 66 capoverso 2 OPers che non è considerato giorno festivo ufficiale nel luogo d'impiego possono compensare il congedo pagato non utilizzato.

⁴ I capi delle rappresentanze all'estero decidono nei loro settori sul momento della compensazione. Essa ha luogo di regola entro tre mesi, in ogni caso prima di un trasferimento o della fine dell'impiego.

Capitolo 6: Vacanze e congedi

Sezione 1: Autorizzazione

Art. 54⁶⁷

Art. 55⁶⁸ Competenze (art. 67 e 68 OPers)

¹ Sono competenti per l'approvazione del piano delle vacanze:

- a. la DR d'intesa con la Direzione politica per i capimissione;
- b. i capi delle rappresentanze all'estero per gli impiegati loro subordinati.

² La competenza per la concessione di congedi agli altri impiegati è retta dall'articolo 9. Può essere delegata ai capi delle rappresentanze all'estero.

Sezione 2: Vacanze degli impiegati in servizio all'estero⁶⁹

Art. 56 Diritto (art. 67 OPers)

¹ Gli impiegati in servizio all'estero hanno diritto a vacanze di:⁷⁰

- a. sei settimane fino all'anno civile incluso in cui compiono il 49° anno d'età;
- b. sette settimane a partire dall'anno civile in cui compiono il 50° anno d'età;
- c. otto settimane a partire dall'anno civile in cui compiono il 60° anno d'età.

⁶⁷ Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4959).

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU **2005** 4703).

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU **2005** 4703).

² Per gli impiegati in luoghi d'impiego con condizioni di vita difficili il diritto alle vacanze aumenta di una settimana, con condizioni di vita molto difficili di due settimane. La base è data dall'indice di cui all'articolo 23.

³ Se nell'indice di cui all'articolo 23 il luogo d'impiego ha al massimo 55 punti nel settore della sanità, sussiste il diritto a una settimana di vacanza supplementare, ma non deve essere superato il massimo per i luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili.

⁴ Il diritto alle vacanze in caso di trasferimenti in luoghi d'impiego con altre condizioni di vita durante un anno civile si basa sulla durata dell'impiego nei diversi luoghi d'impiego.

Art. 57¹ Per viaggi di servizio e impieghi temporanei all'estero
(art. 67 OPers)

Se un viaggio di servizio o un impiego temporaneo fuori dal luogo d'impiego vero e proprio dura più di 30 giorni, il diritto alle vacanze è adeguato di un giorno ogni 30 giorni di viaggio o di impiego in luoghi con altre condizioni di vita.

Art. 58 Per interruzione prematura delle vacanze
(art. 67 OPers)

Se gli impiegati devono interrompere le vacanze per motivi di servizio, il periodo di vacanze già preso fino a una durata massima di due settimane è considerato congedo pagato, se sono state prese meno della metà delle vacanze autorizzate.

Art. 59 Per il servizio militare o civile
(art. 67 OPers)

Agli impiegati che prestano volontariamente il servizio militare o civile, obbligatorio in caso di domicilio in Svizzera, è ridotto nella misura dei giorni di servizio prestati il diritto supplementare alle vacanze concesso all'estero rispetto al diritto alle vacanze in Svizzera.

Sezione 3: Congedo degli impiegati in servizio all'estero⁷²

Art. 60

¹ Gli impiegati in servizio all'estero possono ricevere un congedo pagato in particolare per le attività e gli eventi indicati nell'allegato 3.⁷³

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4959).

⁷² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU **2005** 4703).

⁷³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU **2005** 4703).

² Per matrimoni, nascite, lutti come pure per malattie e infortuni conformemente all'articolo 40 capoverso 3 O-OPers-DFP⁷⁴ il congedo può esser prolungato per la durata del viaggio di quattro giorni al massimo.

Capitolo 7: Altre prestazioni del datore di lavoro per gli impiegati in servizio all'estero⁷⁵

Sezione 1: Rimborso dei viaggi di servizio

Art. 61 Definizioni (art. 72 OPers)

¹ Sono considerati viaggi di servizio:

- a. i viaggi ordinati o autorizzati nell'interesse del Dipartimento;
- b. i viaggi dei capimissione alla Conferenza degli ambasciatori dal loro luogo di vacanze in Svizzera o dal confine svizzero.

² Non sono considerati viaggi di servizio:

- a.⁷⁶ i viaggi per impieghi temporanei;
- b. i viaggi di trasferimento;
- c.⁷⁷ i viaggi per consultazioni in Svizzera;
- d.⁷⁸ le visite della persona di accompagnamento e dei figli;
- e.⁷⁹ i viaggi nelle vicinanze del luogo d'impiego se l'impiegato riceve importo forfettario per la tutela degli interessi;
- f. i viaggi in caso di lutto;
- g. i viaggi a scopo di trattamento medico;
- h. i viaggi per partecipare a concorsi di ammissione;
- i. i viaggi per partecipare a manifestazioni di formazione;
- j.⁸⁰ i viaggi per recarsi a un colloquio di assunzione in seno al dipartimento.

⁷⁴ RS 172.220.111.31

⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 1° feb. 2008, in vigore dal 15 feb. 2008 (RU 2008 347).

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4897).

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).

⁸⁰ Introdotta dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

Art. 62 Ordine e autorizzazione

(art. 72 OPers)

Sono competenti di ordinare o autorizzare viaggi di servizio degli impiegati loro subordinati e delle autorizzazioni di viaggio per le persone di accompagnamento e i figli di questi impiegati:

- a. il segretario generale, i direttori o per delega i capidivisione;
- b.⁸¹ i capi delle rappresentanze all'estero.

Art. 63 Rimborso di viaggi in treno all'estero

(art. 72 cpv. 2 lett. b OPers)

Per viaggi di servizio all'estero con i mezzi di trasporto pubblici gli impiegati possono utilizzare la 1^a classe.

Art. 64 Rimborso di viaggi in aereo all'estero

(art. 72 cpv. 2 lett. b OPers)

¹ Per i viaggi di servizio in aereo all'estero l'articolo 47 O-OPers-DFE⁸² si applica per analogia.

² Per i viaggi pagati conformemente all'articolo 61 capoverso 2 lettere f-j è rimborsato il prezzo di un biglietto in classe economica. In presenza di motivi validi, la DR può eccezionalmente autorizzare un biglietto aereo in classe business.⁸³

Art. 65⁸⁴ Rimborso in caso di utilizzo di veicoli a motore privati all'estero

(art. 72 cpv. 2 lett. b OPers)

In caso di utilizzo autorizzato di un veicolo a motore privato per viaggi di servizio all'estero, l'indennità chilometrica si calcola secondo l'articolo 46 O-OPers⁸⁵. Il capo della rappresentanza all'estero è competente per il rilascio dell'autorizzazione agli impiegati a lui subordinati.

Art. 66 Rimborso di pernottamenti in Svizzera

(art. 72 cpv. 2 lett. a OPers; art. 44 O-OPers-DFE)

¹ Per pernottamenti con colazione fuori dal luogo di domicilio sono rimborsati al massimo 180 franchi e nella camera doppia al massimo 230 franchi.

² Il pernottamento privato con colazione è rimborsato con un importo forfettario di 30 franchi.

⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

⁸² RS 172.220.111.31

⁸³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691).

⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

⁸⁵ RS 172.220.111.31

Art. 67 Rimborsio di pernottamenti e pasti all'estero

(art. 72 cpv. 2 lett. b OPers; art. 48 O-OPers-DFP)

¹ La DR fissa periodicamente il rimborso per pernottamenti e pasti all'estero in base alle spese usuali e ammissibili sul posto.

² Ove non abbia fissato alcun rimborso, sono rimborsate le spese effettive se la competente rappresentanza all'estero ha prenotato il pernottamento.⁸⁶

³ Il pernottamento privato con colazione è rimborsato con un importo forfettario di 30 franchi.

Sezione 2:**Rimborsio di spese in relazione alla candidatura a un posto di lavoro****Art. 68⁸⁷** Rimborsio di spese di candidati esterni e di partecipanti esterni a concorsi di ammissione

(art. 72 OPers; art. 51 lett. a O-OPers)

¹ Ai candidati che partecipano a un concorso di ammissione possono essere rimborsate, su richiesta, le spese legate a tale concorso.

² Ai candidati residenti all'estero che si propongono per un'attività presso la DSC possono essere rimborsate le spese legate al colloquio di assunzione.⁸⁸

³ Sono rimborsate le spese per un volo diretto in classe economica e le spese per un viaggio in treno in seconda classe. Il rimborso delle spese di pernottamento è retto dall'articolo 66.

Art. 69⁸⁹

⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4959).

⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU **2014** 691).

⁸⁹ Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4959).

Sezione 3: Rimborso di spese particolari dovute a impieghi temporanei all'estero⁹⁰

Art. 70⁹¹ Impieghi temporanei

Sono considerati impieghi temporanei gli impieghi di lavoro provvisori fuori dal luogo d'impiego vero e proprio per sostituire persone in vacanza, rafforzare temporaneamente il personale, seguire una formazione di durata limitata, installare o effettuare la manutenzione di impianti tecnici o per scopi analoghi.

Art. 71 Rimborso di spese particolari in casi di impieghi temporanei all'estero⁹²

(art. 81 e 82 cpv. 3 lett. a OPers)

¹ In caso di impieghi temporanei, agli impiegati spettano i diritti di cui agli articoli 43–48 O-OPers⁹³ e agli articoli 63–67 della presente ordinanza.⁹⁴

² Il carico trasportato per via aerea, la tutela degli interessi, l'equipaggiamento e le visite sono indennizzati in modo adeguato nell'ambito della presente ordinanza.

Sezione 4: Rimborso di spese in relazione a viaggi di revisione⁹⁵

Art. 72⁹⁶

¹ Sono considerati viaggi di revisione i viaggi degli impiegati della Revisione interna del DFAE allo scopo di effettuare revisioni di rappresentanze all'estero.

² Per i viaggi di revisione agli impiegati spettano i diritti di cui agli articoli 43–48 O-OPers⁹⁷ e agli articoli 63–67 della presente ordinanza.

³ Ai revisori spetta per ogni giorno di viaggio un'indennità conformemente agli articoli 80 e 87.

⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4959).

⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4959).

⁹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4959).

⁹³ RS **172.220.111.31**

⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4959).

⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

⁹⁷ RS **172.220.111.31**

Art. 73⁹⁸**Capitolo 8:
Prestazioni del datore di lavoro per trasferimenti e impieghi all'estero e
in organizzazioni internazionali****Sezione 1: In generale****Art. 74** Indennità per servizio militare e servizio civile

(art. 81 segg. OPers)

¹ Se gli impiegati prestano volontariamente il servizio militare o civile che non viene computato alle vacanze, le indennità all'estero (indennità di soggiorno all'estero) nel luogo d'impiego possono essere dedotte totalmente o in parte.

² I costi fissi nel luogo d'impiego sono considerati adeguatamente per la durata dell'assenza dovuta al servizio militare o civile.

Art. 75 Indennità di residenza

(art. 43, 81 segg. OPers)

L'indennità di residenza non viene versata.

Art. 76 Compensazione del rincaro

(art. 44, 81 segg. OPers)

La compensazione del rincaro è versata sulle indennità per soggiorno all'estero ricorrenti, fissate in franchi svizzeri.

Art. 77 Indennità per il lavoro domenicale

(art. 45 OPers)

¹ È considerato lavoro domenicale il lavoro svolto la domenica o in un giorno settimanale che nel luogo d'impiego corrisponde alla domenica ed è stato definito come giorno libero ai sensi dell'articolo 53 capoverso 1.⁹⁹

² L'indennità per il lavoro domenicale si basa sull'articolo 12 capoverso 1 O-OPers-DFF¹⁰⁰.

Art. 78 Prestazioni in caso di malattia e infortunio

(art. 81 segg. OPers)

¹ In caso di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, gli impiegati hanno diritto alle prestazioni corrispondenti alla funzione nel luogo d'impiego.

⁹⁸ Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4959).

⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

¹⁰⁰ RS **172.220.111.31**

² L'ente competente ai sensi dell'articolo 9 può ridurre totalmente o in parte le prestazioni di cui agli articoli 81–88 OPers in caso di assenza dal lavoro superiore a sei mesi.¹⁰¹

³ Se in caso di malattia o infortunio l'impiegato rimane nel luogo d'impiego, i costi fissi sono compensati adeguatamente.

Art. 79 Prestazioni in caso di occupazione a tempo parziale
(art. 38, 81 segg. OPers)

¹ Gli impiegati a tempo parziale ricevono la quota dell'indennità per inconvenienti connessi al lavoro e per mobilità così come gli importi forfettari per la tutela degli interessi che corrispondono al loro tasso di occupazione.¹⁰²

² Se il tasso di occupazione è inferiore all'80 per cento, nei seguenti casi le indennità sono ridotte della differenza tra l'80 per cento e il tasso di occupazione:

- a. spese accessorie durante il trasferimento (art. 90);
- b. spese per equipaggiamenti e attrezzature (art. 90);
- c. spese di formazione (art. 128 segg.);
- d.¹⁰³ viaggi per consultazioni (art. 96 seg.);
- e.¹⁰⁴ ...
- f. spese di locazione e spese accessorie di locazione (art. 100);
- g. risarcimento forfettario delle spese (art. 87 segg.).

Art. 79a¹⁰⁵ Prestazioni in caso di impiegati che vivono nella stessa economia domestica

¹ Se due impiegati vivono nella stessa economia domestica, i due gradi d'occupazione sono addizionati per calcolare le indennità di cui all'articolo 79 capoverso 2. Per ogni economia domestica può essere chiesta una sola indennità. L'importo dell'indennità non può superare il 100 per cento. La presente disposizione si applica per analogia agli impiegati a tempo pieno.

² L'indennità è versata all'impiegato con il salario più elevato.

³ È fatto salvo il diritto al risarcimento forfettario delle spese ai sensi dell'articolo 87.

¹⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU **2014** 691).

¹⁰² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU **2009** 4705).

¹⁰³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 1° feb. 2008, in vigore dal 15 feb. 2008 (RU **2008** 347).

¹⁰⁴ Abrogata dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4959).

¹⁰⁵ Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4959).

Sezione 2: Indennità per inconvenienti connessi al lavoro

Art. 80¹⁰⁶ Diritto (art. 81 OPers)

Per compensare le condizioni di vita difficili agli impiegati è versata un'indennità per inconvenienti connessi al lavoro, a condizione che il loro luogo d'impiego sia valutato con meno di 95 punti nell'indice di cui all'articolo 23.

Art. 81¹⁰⁷ Importo (art. 81 OPers)

Per ogni punto dell'indice inferiore a 95 con il quale è valutato il luogo d'impiego sorge un diritto a un importo di 701 franchi l'anno.

Art. 82 Supplemento di vecchiaia (art. 81 OPers)

L'indennità per inconvenienti connessi al lavoro è aumentata:

- a. del 5 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 40° anno d'età;
- b. del 10 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 45° anno d'età;
- c. del 15 per cento a partire dal primo gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 50° anno d'età;
- d. del 20 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 55° anno d'età.

Art. 83 Riduzione (art. 81 OPers)

Dopo cinque anni di soggiorno nello stesso luogo d'impiego, l'indennità per inconvenienti connessi al lavoro è ridotta del 20 per cento rispetto all'importo iniziale per ogni anno successivo. La riduzione è applicabile il 1° gennaio dell'anno successivo.

¹⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

¹⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4897).

Sezione 3: Indennità per mobilità in caso di trasferimento¹⁰⁸

Art. 84¹⁰⁹ Importo
(art. 81 OPers)

L'indennità per mobilità ammonta a 6292 franchi l'anno.

Art. 85 Supplemento di vecchiaia
(art. 81 OPers)

L'indennità per mobilità è aumentata:

- a. del 5 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 40° anno d'età;
- b. del 10 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 45° anno d'età;
- c. del 15 per cento a partire dal primo gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 50° anno d'età;
- d. del 20 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 55° anno d'età.

Art. 86 Riduzione
(art. 81 OPers)

Dopo cinque anni di soggiorno nello stesso luogo d'impiego, l'indennità per mobilità è ridotta del 20 per cento rispetto all'importo iniziale per ogni anno successivo. La riduzione è applicabile il 1° gennaio dell'anno successivo.

Sezione 4: Risarcimento forfettario delle spese¹¹⁰

Art. 87 Diritto
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

¹ Le spese supplementari per la gestione dell'economia domestica sono indennizzate a titolo forfettario a partire dal giorno d'inizio del lavoro nel luogo d'impiego all'estero.

² L'importo forfettario è versato una sola volta per economia domestica.

¹⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4959).

¹⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4897).

¹¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4959).

³ Se la persona di accompagnamento fa valere l'importo forfettario a causa del suo rapporto d'impiego con la Confederazione, esso è calcolato in base allo stipendio superiore tra i due.¹¹¹

Art. 88¹¹² Importo
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

L'importo forfettario si compone di un importo di base di 8067 franchi l'anno e di un supplemento pari al 9 per cento dello stipendio annuo.

Art. 89 Riduzione
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

Dopo cinque anni di soggiorno nello stesso luogo d'impiego, l'importo forfettario è ridotto del 20 per cento rispetto all'importo iniziale per ogni anno successivo. La riduzione è applicabile il 1° gennaio dell'anno successivo.

Sezione 5: Rimborso delle spese di trasferimento

Art. 90 Spese di viaggio e di trasferimento
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

¹ Gli impiegati assegnati a un altro luogo d'impiego hanno diritto per sé, le persone di accompagnamento e i figli così come per il personale privato di servizio autorizzato dalla Divisione del personale della DR al rimborso:

- a. delle spese di viaggio;
- b. delle spese di trasporto e di assicurazione del bagaglio;
- c.¹¹³ delle spese di trasporto e assicurazione degli effetti e mobili;
- d. delle spese per pernottamenti e pasti durante il viaggio;
- e. delle spese accessorie durante il trasferimento;
- f. delle spese per equipaggiamenti e attrezzature.

^{1bis} Le spese di deposito di effetti e mobili sono rimborsabili in particolare qualora venga assegnato un alloggio di servizio della Confederazione interamente o parzialmente ammobiliato.¹¹⁴

² Le spese di cui al capoverso 1 lettere e e f sono rimborsate a titolo forfettario. L'importo forfettario per le spese per equipaggiamenti e attrezzature si basa sulla

¹¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

¹¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4897).

¹¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

¹¹⁴ Introdotta dal n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

classe di stipendio dell'impiegato, sulla grandezza dell'economia domestica e sul grado di mobilio del nuovo alloggio.

Art. 91 Pernottamenti e pasti prima e dopo il trasferimento

(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

Se gli impiegati poco prima della partenza dal precedente luogo d'impiego o poco dopo l'arrivo al nuovo luogo d'impiego devono sostenere spese per pernottamenti e spese supplementari per pasti, per un massimo di 30 giorni prima della partenza e di 90 giorni dopo l'arrivo viene loro versato un contributo adeguato a queste spese. Questo diritto sussiste anche per la persona di accompagnamento e per i figli.

Art. 92¹¹⁵ Locazione a vuoto

(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

Se, a causa di un trasferimento o di un nuovo impiego, l'impiegato deve lasciare il suo alloggio prima del successivo termine di disdetta possibile o locare un alloggio nel nuovo luogo d'impiego nell'interesse della Confederazione, di regola per al massimo tre mesi dopo la decisione di trasferimento o di impiego e al più tardi fino al successivo termine di disdetta possibile o fino alla data di entrata nell'alloggio gli viene versato un contributo adeguato alle spese effettive di locazione e alle spese accessorie di locazione.

Art. 93¹¹⁶ Separazione temporanea delle economie domestiche

(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

¹ Se, in occasione di un trasferimento o di un impiego, l'impiegato è costretto per motivi seri a condurre temporaneamente un'economia domestica separata dalle persone di accompagnamento o dai figli, per al massimo un anno può essergli concesso un contributo per le spese supplementari legate alla separazione delle economie domestiche.¹¹⁷

² Se i motivi persistono, il contributo può essere concesso ogni volta per un ulteriore anno sulla base di una nuova valutazione delle circostanze complessive. Le prestazioni possono essere versate per due impieghi all'estero consecutivi, ma al massimo per quattro anni.¹¹⁸

³ L'impiegato comunica senza indugio la cessazione dei motivi al servizio competente.

¹¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

¹¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

¹¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).

¹¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).

Sezione 6:**Rimborso di spese di viaggio di impiegati in servizio all'estero per lutti o in caso di viaggi a scopo di trattamento medico**

Art. 94 Per lutti
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

¹ Agli impiegati sono rimborsate le spese di viaggio proprie e, se del caso, le spese di viaggio delle rispettive persone di accompagnamento e dei figli per la partecipazione al funerale:

- a. della persona di accompagnamento;
- b. di un figlio o di un figlio della persona di accompagnamento;
- c. di un genitore o di uno dei suoceri;
- d. di una sorella o di un fratello;
- e. di una cognata o di un cognato;
- f. di una nuora o di un genero.¹¹⁹

² Per la partecipazione al funerale in Svizzera sono rimborsate le spese di viaggio dal luogo d'impiego fino al luogo di servizio a Berna e ritorno. In caso di viaggi in aereo sono rimborsate le spese secondo la tariffa più bassa in classe economica.¹²⁰

³ Per la partecipazione al funerale in un Paese terzo sono rimborsate le spese di viaggio effettive fino all'importo massimo di un viaggio conformemente al capoverso 2.

Art. 95 Per viaggi a scopo di trattamento medico
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

¹ Le spese di viaggio sono rimborsate se il viaggio dell'impiegato, della persona di accompagnamento o dei figli è effettuato allo scopo di seguire un trattamento medico raccomandato dal servizio medico dell'Amministrazione federale.¹²¹

² Per i viaggi in Svizzera sono rimborsate le spese di viaggio dal luogo d'impiego fino al luogo di servizio a Berna e ritorno. In caso di viaggi in aereo sono rimborsate le spese secondo la tariffa più bassa in classe economica.¹²²

³ Per viaggi in un Paese terzo sono rimborsate le spese effettive fino all'importo massimo per un viaggio conformemente al capoverso 2.

⁴ Se il viaggio in classe economica non è ragionevole, il servizio medico dell'Amministrazione generale della Confederazione decide in merito alla classe aerea da utilizzare.

¹¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

¹²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

¹²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

¹²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

⁵ Se l'impiegato, una persona di accompagnamento o i figli devono essere accompagnati in occasione di un viaggio di cui al capoverso 1, le spese sono assunte con il consenso del servizio medico dell'Amministrazione federale.¹²³

Sezione 7: Rimborso dei viaggi per consultazioni¹²⁴

Art. 96 Diritto

(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

¹ Gli impiegati hanno diritto, per ogni anno civile completo, al rimborso di un viaggio per consultazioni in Svizzera. Questo diritto sussiste anche per le persone di accompagnamento e i figli.¹²⁵

^{1bis} Per gli impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento possono essere rimborsate anche le spese per un viaggio per consultazioni se nell'anno civile in corso, e in ogni caso non più tardi del 1° luglio, ha inizio un incarico all'estero di almeno due anni.¹²⁶

² Il diritto viene a cadere senza risarcimento se il viaggio non viene effettuato entro l'anno civile.¹²⁷

³ Se si beneficia di un viaggio per consultazioni, la durata del soggiorno in Svizzera deve essere di almeno due settimane.¹²⁸

⁴ Il viaggio per consultazioni può essere compensato con altri viaggi finanziati dalla Confederazione.¹²⁹

⁵ Il diritto a un viaggio per consultazioni si estingue in caso di fine del rapporto di lavoro, se l'impiegato rientra in Svizzera a spese della Confederazione o si stabilisce in un Paese terzo a spese della Confederazione.¹³⁰

¹²³ Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008 (RU **2008** 4959). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

¹²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 1° feb. 2008, in vigore dal 15 feb. 2008 (RU **2008** 347).

¹²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 1° feb. 2008, in vigore dal 15 feb. 2008 (RU **2008** 347).

¹²⁶ Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013 (RU **2013** 4569). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 16 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4453).

¹²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU **2005** 4703).

¹²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 1° feb. 2008, in vigore dal 15 feb. 2008 (RU **2008** 347).

¹²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

¹³⁰ Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4959).

Art. 97 Importi forfettari
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

¹ Il diritto al rimborso del viaggio per consultazioni è compensato con un importo forfettario fissato annualmente per ogni luogo d'impiego dalla DR d'intesa con il DFF.¹³¹

² L'importo forfettario dev'essere restituito, se:

- a. il viaggio non ha avuto luogo nell'anno civile determinante;
- b. l'impiegato, in caso di fine del rapporto di lavoro, rientra in Svizzera a spese della Confederazione o si stabilisce in un Paese terzo a spese della Confederazione e se tra il momento in cui sorge il diritto e la fine del rapporto di lavoro trascorrono meno di sei mesi.¹³²

Sezione 8: Rimborso di visite¹³³

Art. 98 Diritto
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

¹ Se i figli non risiedono nel luogo d'impiego del genitore, possono essere rimborsate loro le spese per:¹³⁴

- a. fino a due visite l'anno nel luogo d'impiego fino alla fine dell'anno in cui i figli hanno compiuto il 18° anno d'età;
- b. una visita l'anno nel luogo d'impiego a partire dalla fine dell'anno in cui i figli hanno compiuto il 18° anno d'età e fino alla fine dell'anno in cui hanno compiuto il 25° anno d'età.

² Invece del viaggio di cui al capoverso 1, un genitore che vive nel luogo d'impiego può recarsi al luogo di residenza dei figli. In questo caso sono rimborsate solo le spese che sarebbero sorte per il viaggio di un figlio.¹³⁵

³ Le spese di viaggio di cui al capoverso 1 possono essere rimborsate anche se i figli risiedono con l'impiegato nel luogo d'impiego e si recano in visita dall'altro genitore che non risiede nel luogo d'impiego.¹³⁶

⁴ Se la persona di accompagnamento non risiede nel luogo d'impiego dell'impiegato, possono essere rimborsate le spese di viaggio per un massimo di due visite

¹³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 1° feb. 2008, in vigore dal 15 feb. 2008 (RU **2008** 347).

¹³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4959).

¹³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4897).

¹³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

¹³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

¹³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4897).

l'anno effettuate dalla persona di accompagnamento nel luogo d'impiego dell'impiegato o da quest'ultimo nel luogo di residenza della persona di accompagnamento. Se contemporaneamente si fa visita anche ai figli, possono essere rimborsate complessivamente, al massimo, le spese relative a due visite l'anno.¹³⁷

⁵ Il diritto viene a cadere senza risarcimento se il viaggio non ha luogo entro un anno dall'insorgere dello stesso.¹³⁸

⁶ Possono essere prese adeguatamente in considerazione situazioni scolastiche o famigliari particolari.¹³⁹

Art. 99 Importo forfettario

(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

¹ Il diritto al rimborso delle visite è compensato con un importo forfettario stabilito annualmente per ogni luogo d'impiego dalla DR d'intesa con il DFF.¹⁴⁰

² Per le persone di accompagnamento e i figli che non risiedono in Svizzera sono rimborsate le spese di viaggio al massimo fino all'importo forfettario di cui al capoverso 1.¹⁴¹

³ L'importo forfettario deve essere restituito se:

- a. il viaggio non ha luogo entro un mese dopo la data di partenza notificata;
- b. l'impiegato, in caso di fine del rapporto di lavoro, rientra in Svizzera a spese della Confederazione o si stabilisce in un Paese terzo a spese della Confederazione e se tra il momento in cui sorge il diritto e la fine del rapporto di lavoro trascorrono meno di sei mesi.¹⁴²

Sezione 9: Contributo alla locazione di alloggi

Art. 100

¹ Le spese di locazione e le spese accessorie di locazione legate al soggiorno all'estero che corrispondono alla funzione e alla situazione famigliare degli impiegati sono assunte con la partecipazione degli impiegati stessi. La DR stabilisce d'intesa con il DFF la quota della partecipazione alle spese che gli impiegati devono prestare. Tale quota dipende dalla grandezza dell'economia domestica, dall'importo

¹³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4897).

¹³⁸ Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4897).

¹³⁹ Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4897).

¹⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4897).

¹⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4897).

¹⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

dello stipendio e dalle spese di locazione medie di un'economia domestica equiparabile nella città di Berna.¹⁴³

² Il capo della rappresentanza all'estero stabilisce nel singolo caso per gli impiegati a lui subordinati fino a quale importo massimo la Confederazione partecipa alle spese di locazione e alle spese accessorie di locazione. A tal fine si orienta al riguardo alle condizioni usuali del luogo.¹⁴⁴

³ In caso di divergenze di opinione tra gli impiegati e i capi delle rappresentanze all'estero, la DR funge da mediatore e decide. Le vie di servizio devono essere rispettate.¹⁴⁵

⁴ ...¹⁴⁶

Sezione 10: Rimborso per la tutela degli interessi¹⁴⁷

Art. 101¹⁴⁸ Rimborso per la tutela degli interessi agli impiegati all'estero
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

¹ Agli impiegati sono rimborsate le spese per la tutela degli interessi effettuate con l'autorizzazione del capo della rappresentanza all'estero.

² Lo scopo, la qualità, l'entità e il tipo di compiti per la tutela degli interessi svolti dall'impiegato e dalla persona di accompagnamento sono concordati nel quadro del ciclo di gestione annuale tra il capo della rappresentanza all'estero e l'impiegato.¹⁴⁹

Art. 102¹⁵⁰ Rimborso per la tutela degli interessi agli impiegati presso missioni multilaterali a Ginevra
(art. 82 cpv. 3 lett. a e c OPers)

¹ Agli impiegati presso missioni multilaterali a Ginevra che devono assumere compiti di tutela degli interessi sono rimborsate le relative spese.

² I capi delle missioni stabiliscono a quali impiegati sono affidati compiti di tutela degli interessi.

¹⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU **2005** 4703).

¹⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

¹⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU **2014** 691).

¹⁴⁶ Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, con effetto dal 1° nov. 2005 (RU **2005** 4703).

¹⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU **2009** 4705).

¹⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4897).

¹⁴⁹ Correzione del 22 dic. 2015 (RU **2015** 5921).

¹⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU **2009** 4705).

³ Stabiliscono l'entità del rimborso delle spese per la tutela degli interessi in base alla funzione e ai compiti di tutela degli interessi assunti dagli impiegati e agli obblighi di rappresentanza delle persone di accompagnamento.

Sezione 11: Importo forfettario per la tutela degli interessi¹⁵¹

Art. 103¹⁵² Diritto
(art. 82 cpv. 3 lett. c OPers)

Gli impiegati che devono assumere compiti di tutela degli interessi ricevono un importo forfettario per le relative spese.

Art. 104¹⁵³ Importo forfettario
(art. 82 cpv. 3 lett. c OPers)

¹ Hanno diritto a un importo forfettario gli impiegati che, nell'ambito della tutela degli interessi e d'intesa con il capo della rappresentanza all'estero, fanno inviti fuori casa o a casa con carattere di servizio.

² Con l'importo forfettario sono rimborsate le spese di viaggio all'interno della località e del vicino agglomerato, le spese per il maggior fabbisogno di guardaroba e per la custodia temporanea dei bambini, nonché le spese accessorie legate alla tutela degli interessi.

Art. 105¹⁵⁴

Art. 106¹⁵⁵ Categorie e classi di funzione
(art. 82 cpv. 3 lett. c OPers)

¹ La DR suddivide i luoghi d'impiego in quattro categorie secondo gli interessi di politica estera della Svizzera nella cura delle relazioni esterne. L'importo forfettario per la tutela degli interessi si basa su questa ripartizione. L'allegato 4 contiene gli importi.¹⁵⁶

² L'importo forfettario per la tutela degli interessi è versato ai capimissione e ai capiposto secondo la classe di funzione 1 (categorie I–IV). Essi stessi assegnano,

¹⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).

¹⁵² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).

¹⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4897).

¹⁵⁴ Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4897).

¹⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).

¹⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

fatto salvo il capoverso 4, agli impiegati incaricati della tutela degli interessi una delle classi di funzione 2–6 secondo l'allegato 4.¹⁵⁷

³ La DR istituisce un servizio di conciliazione. Quest'ultimo può essere adito in caso di controversie nell'assegnazione degli importi forfettari per la tutela degli interessi. Deve essere rispettata la via di servizio.

⁴ All'importo forfettario per la tutela degli interessi secondo l'allegato 4 si applicano le seguenti disposizioni:

- a. la classe di funzione 2 è riservata ai supplenti dei capimissione delle rappresentanze diplomatiche della categoria D5;
- b. i capimissione e i capiposto ricevono dalla DR una raccomandazione relativa all'assegnazione delle classi di funzione 3–6 per funzione e per categoria di rappresentanza all'estero.¹⁵⁸

Art. 107 Riduzione e restituzione

¹ L'importo forfettario per la tutela degli interessi è ridotto totalmente o in parte e deve essere restituito totalmente o in parte, se la tutela degli interessi non corrisponde ai criteri fissati annualmente nel quadro del ciclo di gestione secondo l'articolo 101 capoverso 2.¹⁵⁹

² Il diritto all'importo forfettario viene a cadere in caso di assenza di più di tre mesi dal luogo d'impiego.

Sezione 12: Adeguamento al potere d'acquisto

Art. 108 In generale

(art. 83 OPers)

¹ Sottostanno all'adeguamento al potere d'acquisto:

- a.¹⁶⁰ secondo il paniere, il 25, 30 o 35 per cento dello stipendio conformemente agli articoli 36, 39 e 40 OPers e delle prestazioni ricorrenti conformemente agli articoli 44, 46, 48, 50 e 51 OPers;
- b.¹⁶¹ l'80 per cento delle prestazioni di cui all'articolo 82 capoverso 3 lettere a e c OPers.

¹⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4897).

¹⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4897).

¹⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4897).

¹⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU **2005** 4703).

¹⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1771).

² Un potere d'acquisto negativo è compensato con lo stipendio e le prestazioni di cui al capoverso 1.

Art. 109 Verifica dei prezzi
(art. 83 OPers)

La DR fissa l'adeguamento al potere d'acquisto in base a verifiche periodiche dei prezzi a Berna e nei luoghi d'impiego d'intesa con l'UFPER.

Art. 110 Indicizzazione
(art. 83 OPers)

¹ La differenza di prezzo tra i panieri nel luogo d'impiego e nella città di Berna è espressa con un indice comparativo nel quale il valore dell'indice della città di Berna corrisponde a 100 punti.

² In caso di divergenze dal valore dell'indice della città di Berna, il potere d'acquisto deve essere compensato conformemente all'allegato 5.

Art. 111 Modifiche
(art. 83 OPers)

¹ Se dalla verifica dei prezzi risulta una modifica del valore dell'indice per il luogo d'impiego degli impiegati, il potere d'acquisto è adeguato nel seguente modo:

- a. in caso di aumento del valore dell'indice retroattivamente all'inizio del trimestre nel quale ha avuto luogo la verifica dei prezzi;
- b. in caso di diminuzione del valore dell'indice all'inizio del trimestre successivo alla verifica dei prezzi.

² ...¹⁶²

Sezione 13: Esenzione fiscale

Art. 112¹⁶³ Calcolo forfettario
(art. 84 OPers)

¹ I minori costi dovuti all'esenzione fiscale degli impiegati all'estero sono calcolati secondo le basi di calcolo e le possibilità di deduzione forfettaria applicate dall'amministrazione delle contribuzioni del Cantone di Berna per calcolare le imposte sul reddito dei contribuenti domiciliati nella città di Berna.

² La deduzione per i minori costi è calcolata in base alle seguenti categorie:

- a. impiegato solo senza figli;

¹⁶² Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, con effetto dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

¹⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

- b. impiegato solo con figli;
- c. impiegato coniugato senza figli;
- d. impiegato coniugato con figli.

³ La deduzione forfettaria per i minori costi ammonta al 70 per cento dell'importo calcolato secondo il capoverso 1.

Art. 113 Calcolo individuale

(art. 84 OPers)

¹ Se l'importo della deduzione per i minori costi dovuti all'esenzione fiscale conformemente all'articolo 112 capoverso 3 risulta più elevato dell'importo che gli impiegati dovrebbero versare in quanto contribuenti nella città di Berna per le imposte cantonali e comunali sul loro reddito complessivo, può essere chiesta una correzione fornendo le relative prove.¹⁶⁴

² Una correzione della deduzione per i minori costi dovuti all'esenzione fiscale ha luogo dopo la presentazione di una decisione di tassazione definitiva dell'imposta federale diretta per l'anno civile in questione (postnumerando).

Sezione 14: Prestiti

Art. 114 Concessione

(art. 85 OPers)

¹ In occasione di un trasferimento, sia esso dalla Svizzera o dall'estero o di un impiego all'estero, all'impiegato, su richiesta motivata, possono essere concessi prestiti fino a sei mesi dopo l'arrivo nel luogo d'impiego per:¹⁶⁵

- a. equipaggiamenti e attrezzature;
- b. deposito della pigione;
- c. lavori di ripristino;
- d. acquisto di un'autovettura.

² I prestiti per gli acquisti di autovetture devono essere remunerati al tasso che la Cassa di risparmio del personale federale fissa il 1° gennaio dell'anno in questione per gli averi depositati.

¹⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1771).

¹⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4959).

Art. 115 Restituzione

(art. 85 OPers)

¹ I prestiti, eccettuato il deposito della pigione, devono essere restituiti a rate mensili ed entro quattro anni al massimo.¹⁶⁶

² In caso di vendita dell'oggetto per il quale il prestito era stato concesso il debito residuo diventa immediatamente esigibile.

³ In caso di risoluzione del contratto di locazione per il quale era stato concesso un prestito per il deposito della pigione, il debito diventa immediatamente esigibile dopo la restituzione del deposito compresi gli eventuali interessi.¹⁶⁷

⁴ In caso di decesso la DR può, eccezionalmente, rinunciare alla restituzione del debito residuo e degli interessi maturati.¹⁶⁸

Capitolo 9: Persone di accompagnamento**Sezione 1: Dichiarazione di convivenza****Art. 116**¹⁶⁹

Gli impiegati che convivono e i loro partner consegnano alla DR una dichiarazione scritta nella quale confermano la loro convivenza.

Sezione 2: Supplemento per le persone di accompagnamento**Art. 117** Diritto

(art. 114 cpv. 3 OPers)

¹ Gli impiegati hanno diritto, per le persone che li accompagnano, a un supplemento per le persone di accompagnamento su talune indennità. Il supplemento per le persone di accompagnamento è versato una sola volta per economia domestica.¹⁷⁰

² Il diritto a un supplemento per le persone di accompagnamento per un nuovo partner sorge al più presto 24 mesi dopo l'estinzione di un precedente diritto e a partire dal trasferimento successivo o dall'impiego successivo. È determinante il momento in cui il partner precedente abbandona la comunione domestica.¹⁷¹

¹⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

¹⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

¹⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691).

¹⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691).

¹⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

¹⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

3 ...¹⁷²

⁴ Il supplemento per le persone di accompagnamento sul risarcimento forfettario delle spese di cui all'articolo 120 è versato anche agli impiegati che crescono da soli uno o più figli e che hanno diritto all'assegno familiare per i figli che vivono nella loro economia domestica.¹⁷³

⁵ Le assenze delle persone di accompagnamento in comunione domestica superiori a 90 giorni per calendario civile devono essere comunicate alla DR.¹⁷⁴

Art. 118¹⁷⁵ Fine del diritto
(art. 114 cpv. 3 OPers)

Il diritto a supplementi per le persone di accompagnamento si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni per questo statuto non sono più soddisfatte.

Art. 119¹⁷⁶ Supplementi per le persone di accompagnamento sulle indennità per inconvenienti connessi al lavoro e per mobilità
(art. 81, 114 cpv. 3 OPers)

I supplementi per le persone di accompagnamento sulle indennità per inconvenienti connessi al lavoro e per mobilità ammontano al 10 per cento delle relative indennità versate agli impiegati conformemente agli articoli 80–86.

Art. 120 Supplemento per le persone di accompagnamento sul risarcimento forfettario delle spese¹⁷⁷
(art. 82 cpv. 3 lett. a, 114 cpv. 3 OPers)

¹ Il supplemento per le persone di accompagnamento sul risarcimento forfettario delle spese ammonta a 11 452 franchi l'anno.¹⁷⁸

² La riduzione del supplemento si basa sull'articolo 89.

¹⁷² Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

¹⁷³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4959).

¹⁷⁴ Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009 (RU **2009** 4705). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU **2014** 691).

¹⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU **2009** 4705).

¹⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU **2005** 4703).

¹⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4959).

¹⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 16 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4453).

Art. 121 Supplemento per le persone di accompagnamento sugli importi forfettari per la tutela degli interessi¹⁷⁹
(art. 82 cpv. 3 lett. c, 114 cpv. 3 OPers)

¹ Gli impiegati hanno diritto a un supplemento per le persone di accompagnamento sugli importi forfettari per la tutela degli interessi se le persone di accompagnamento partecipano ai compiti di tutela degli interessi in base a un accordo.¹⁸⁰

² L'importo del supplemento è fissato nell'allegato 4.

³ Per la riduzione e la restituzione del supplemento si applica per analogia l'articolo 107 capoverso 1.¹⁸¹

Art. 122 Prestazioni in caso di malattia
(art. 86, 114 cpv. 3 OPers)

¹ I costi supplementari delle assicurazioni dovuti al soggiorno all'estero delle persone di accompagnamento sono assunti dal DFAE.

² Le prestazioni dell'assicurazione e il contributo federale per le persone di accompagnamento possono essere disciplinati nel quadro dei contratti di assicurazione collettiva di cui all'articolo 86 capoverso 2 OPers.

Sezione 3: Partecipazione alle spese per la previdenza professionale

Art. 123 Condizioni
(art. 114 cpv. 3 OPers)

¹ Il DFAE contribuisce a sostenere le spese per la previdenza professionale della persona di accompagnamento se:

- a. il contratto di previdenza è stato concluso con un organo di previdenza assoggettato alla sorveglianza assicurativa o bancaria e avente sede in Svizzera;
- b. il contratto di previdenza include una componente di risparmio o di rischio in caso di invalidità a seguito di malattia o infortunio che prevede una rendita annua di almeno 12 000 franchi e se questi rischi non sono coperti da un'altra assicurazione;
- c. il contratto di previdenza include una clausola di esenzione dal premio in caso di invalidità.
- d.¹⁸² ...

¹⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU **2009** 4705).

¹⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU **2009** 4705).

¹⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4897).

¹⁸² Abrogata dal n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

² Il capoverso 1 si applica alle persone di accompagnamento ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 anche quando il luogo di lavoro è in Svizzera, ma al più presto dopo il primo trasferimento, o se esiste il diritto alle prestazioni secondo l'articolo 93.¹⁸³

Art. 124¹⁸⁴ Entità del contributo

(art. 114 cpv. 3 OPers)

¹ Se la persona di accompagnamento percepisce un reddito da attività lucrativa o sotto forma di rendita fino a 18 000 franchi l'anno, il DFAE contribuisce a far fronte alle spese per la sua previdenza professionale con un importo di 7400 franchi.

² Se il reddito da attività lucrativa o sotto forma di rendita della persona di accompagnamento supera i 47 000 franchi l'anno, il DFAE non contribuisce alle spese summenzionate.

³ Se la persona di accompagnamento percepisce un reddito da attività lucrativa o in forma di rendita compreso tra 18 000 e 47 000 franchi all'anno, la partecipazione alle spese per la previdenza professionale è ridotta in misura proporzionale.

Art. 125 Fine della partecipazione alle spese

(art. 114 cpv. 3 OPers)

La persona di accompagnamento non ha più diritto a ricevere una partecipazione alle spese per la previdenza professionale se:

- a.¹⁸⁵ l'impiegato ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 è rimasto in servizio in Svizzera per otto anni di seguito e non ha luogo alcun trasferimento all'estero;
- b. l'impiegato si dimette dal DFAE;
- c. la persona di accompagnamento raggiunge l'età ordinaria di pensionamento.

Sezione 4: Risarcimento di danni

Art. 126

Se persone di accompagnamento subiscono perdite di patrimonio alle condizioni di cui all'articolo 87 OPers, tali perdite sono considerate danni subiti dal personale.

¹⁸³ Introdotta dal n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005 (RU **2005** 4703). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 16 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4453).

¹⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

¹⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 16 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4453).

Capitolo 10: Figli

Sezione 1: Risarcimento forfettario delle spese¹⁸⁶

Art. 127

¹ Gli impiegati ricevono per i figli un risarcimento forfettario delle spese di 1677 franchi per anno e per figlio, finché i figli vivono in comunione domestica con loro.¹⁸⁷

² Il risarcimento delle spese è versato soltanto una volta per ciascuna economia domestica.¹⁸⁸

Sezione 1a:¹⁸⁹

Contributi per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Art. 127a

Per la custodia di bambini complementare alla famiglia si applicano per analogia gli articoli 75a e 75b OPers, se il bambino è custodito:

- a. in una struttura destinata alla custodia di bambini come strutture d'accoglienza per l'infanzia o scuole dell'infanzia;
- b. presso genitori diurni; o
- c. da persone private con le quali sussiste un rapporto di lavoro disciplinato dal diritto locale.

Sezione 2: Contributi alle spese di formazione

Art. 128 In generale

(art. 82 cpv. 3 lett. a, 114 cpv. 3 OPers)

¹ Il DFAE accorda agli impiegati i contributi:¹⁹⁰

- a. alle spese dell'istruzione di base, della riqualificazione professionale e dell'orientamento professionale;
- b. ai maggiori costi causati da uno studio universitario o da una formazione professionale basata su un apprendistato;

¹⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4959).

¹⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4897).

¹⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4959).

¹⁸⁹ Introdotta dal n. I dell'O del DFAE del 13 ago. 2012, in vigore dal 1° set. 2012 (RU **2012** 4245).

¹⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU **2005** 4703).

c. ai maggiori costi che insorgono a seguito della separazione dalla famiglia per assolvere una formazione.

² La DR, d'intesa con il DFF, stabilisce i requisiti che devono soddisfare la formazione e gli istituti di formazione come pure l'entità dei contributi alle spese di formazione.

³ La concessione di contributi alle spese di formazione è esclusa se, dal momento della loro assunzione, gli impiegati non hanno mai vissuto in comunione domestica con i figli.¹⁹¹

Art. 129 Inizio e fine dei contributi alle spese di formazione

(art. 82 cpv. 3 lett. a, 114 cpv. 3 OPers)

¹ I contributi alle spese di formazione sono accordati a partire dall'inizio dell'istruzione scolastica obbligatoria, ma al più presto per l'anno in cui il figlio compie il 4° anno di età.

² I contributi alle spese di formazione sono accordati fino al conseguimento della maturità o di un diploma equivalente, fino al termine della prima formazione professionale, del primo ciclo di studi universitari o alla conclusione della formazione professionale basata sull'apprendistato, al massimo tuttavia fino al compimento del 25° anno d'età.

Art. 130¹⁹² Contributi alle spese di formazione in Svizzera

Gli impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento possono ricevere contributi alle spese di formazione anche in Svizzera al termine o in vista dell'impiego all'estero.

Sezione 3: Risarcimento di danni

Art. 131

Se i figli subiscono perdite di patrimonio alle condizioni di cui all'articolo 87 OPers, tali perdite sono considerate danni subiti dal personale.

¹⁹¹ Introdotta dal n. I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4897).

¹⁹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 16 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4453).

Capitolo 11: Obblighi degli impiegati in servizio all'estero

Sezione 1: In generale

Art. 132 Obbligo di trasferimento

(art. 21 cpv. 1 lett. a e c^{bis} LPers¹⁹³, art. 25 cpv. 4 OPers)¹⁹⁴

¹ Gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo di trasferimento possono essere chiamati in servizio in ogni momento alla centrale o all'estero.

² Allo scadere di una durata minima di soggiorno in luoghi d'impiego dalle condizioni di vita difficili o molto difficili, essi possono chiedere di essere trasferiti in un altro luogo d'impiego.

³ La durata minima di soggiorno è calcolata come segue:

- a. per luoghi d'impiego con meno di 45 punti: 2 anni;
- b. per luoghi d'impiego con meno di 60 punti: 3 anni;
- c. per luoghi d'impiego con meno di 65 punti: 4 anni.

⁴ Nella decisione di trasferimento degli impiegati in un determinato luogo si prendono in considerazione la loro formazione, l'esperienza e l'idoneità per la funzione prevista come pure il loro stato di salute. Se possibile si tiene conto anche dello stato di salute della persona di accompagnamento come pure delle possibilità di formazione esistenti per i figli.

Art. 133 Comportamento nel luogo d'impiego

¹ Con il loro comportamento gli impiegati si adoperano per guadagnare la stima delle autorità e dei cittadini dello Stato di residenza in cui operano. Essi intrattengono le relazioni necessarie a svolgere i loro compiti. Si astengono dal fare qualsiasi dichiarazione o azione che potrebbe ripercuotersi in modo spiacevole sulla politica delle autorità svizzere, segnatamente sulla politica estera.

² Essi provvedono che le persone facenti parte della loro economia domestica non pregiudichino l'esercizio della loro funzione e non danneggino gli interessi della Svizzera.

Art. 134 Privilegi e immunità

¹ Gli impiegati adempiono le condizioni legate ai loro privilegi e alle loro immunità diplomatiche o consolari e non ne abusano.

² Essi sono responsabili dell'uso dei loro privilegi e delle loro immunità fatto dai membri della loro economia domestica.

¹⁹³ L del 24 mar. 2000 sul personale federale (RS **172.220.1**)

¹⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013 1771**).

Art. 135¹⁹⁵ Vacanze

I superiori possono obbligare gli impiegati a prendere le vacanze in occasione:¹⁹⁶

- a. di viaggi di servizio;
- b. di viaggi di trasferimento o di impiego;
- c. di viaggi in Svizzera intrapresi a scopo di trattamento medico secondo l'articolo 95.

Art. 136 Alloggio di servizio

Gli impiegati sono tenuti a occupare le residenze e gli alloggi di servizio destinati loro nel luogo d'impiego e a osservarne il regolamento interno.

Art. 137 Alloggio privato

¹ L'impiegato a cui non è stato assegnato alcun alloggio secondo l'articolo 136 può sceglierlo liberamente.

² I capi delle rappresentanze all'estero possono, in casi motivati, limitare la scelta dell'alloggio oppure rifiutare un alloggio se esso non soddisfa i requisiti di sicurezza o la funzione degli impiegati loro subordinati.¹⁹⁷

Art. 138¹⁹⁸ Versamento dello stipendio in valuta locale

La DR può emanare prescrizioni particolari per le rappresentanze all'estero concernenti il versamento dello stipendio nella valuta corrente nel luogo d'impiego agli impiegati retribuiti in franchi svizzeri.

Art. 139 Viaggi in Stati con i quali la Svizzera non intrattiene rapporti diplomatici

I titolari di un passaporto diplomatico o di servizio devono chiedere un permesso alla DR prima di intraprendere viaggi in Stati con i quali la Svizzera non intrattiene rapporti diplomatici.

¹⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

¹⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU **2014** 691).

¹⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

¹⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU **2014** 691).

Sezione 2: Notifiche e autorizzazioni in materia di diritto del personale

Art. 140 Dati personali degli impiegati

¹ Gli impiegati previsti per un impiego all'estero notificano al servizio del personale competente, prima di iniziare tale impiego, i dati personali necessari a stabilire la loro idoneità personale.

² Essi notificano al servizio del personale competente eventuali modifiche dei dati summenzionati insorte durante l'impiego.

³ Essi acconsentono a che questi dati siano elaborati dai servizi competenti.

Art. 141 Dati personali delle persone di accompagnamento

¹ Gli impiegati notificano al servizio del personale competente, prima di iniziare un impiego all'estero, i dati personali delle persone di accompagnamento necessari a tale scopo.

² Essi acconsentono a che questi dati siano elaborati e pubblicati.

³ Comunicano al servizio del personale competente se la persona di accompagnamento si rifiuta di comunicare i dati personali necessari ai fini dell'impiego.

Art. 142 Obbligo di notifica

(art. 95 OPers)

Gli impiegati notificano al servizio competente:¹⁹⁹

- a. la loro appartenenza a un'associazione con sede all'estero;
- b. le pubblicazioni, le conferenze e le dichiarazioni pubbliche durante il servizio all'estero, non effettuate per lavoro, qualora riguardino la politica estera della Svizzera o l'attività del DFAE;
- c. l'abbandono dello Stato di residenza.

Art. 143²⁰⁰

Art. 144 Titoli e insegne cavalleresche di autorità estere

¹ Gli impiegati devono rifiutare titoli e insegne cavalleresche conferiti da autorità estere.

² Qualora un rifiuto non sia possibile, notificano al servizio competente i titoli e le insegne cavalleresche conferite da autorità estere. Esso decide sulla procedura da seguire.

¹⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4959).

²⁰⁰ Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1771).

Art. 145 Occupazioni accessorie
(art. 91 OPers)

¹ Gli impiegati comunicano al servizio del personale competente l'esercizio di un'occupazione accessoria.

² L'esercizio di un'occupazione accessoria è vietato se essa è incompatibile con lo status garantito dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche o consolari.

Art. 146 Attività lucrativa della persona di accompagnamento
(art. 91 OPers)

¹ Gli impiegati comunicano al servizio del personale competente ogni attività lucrativa svolta dalla persona di accompagnamento nel luogo d'impiego.

² La persona di accompagnamento può svolgere un'attività lucrativa soltanto se è compatibile con i privilegi e le immunità dell'impiegato come pure con le leggi e gli usi dello Stato di residenza.

Art. 147 Direzione di una società che persegue uno scopo lucrativo
(art. 91 OPers)

¹ Gli impiegati comunicano eventuali partecipazioni alla direzione di società che perseguono uno scopo lucrativo.

² Prima di iniziare un impiego all'estero, essi richiedono l'autorizzazione per poter mantenere le partecipazioni.

Art. 148 Obbligo di testimoniare
(art. 94 OPers)

Gli impiegati o le persone di accompagnamento, che devono fare una deposizione davanti a un organo di assistenza giudiziaria dello Stato di residenza che presupponga la rinuncia all'immunità diplomatica o consolare, sono tenuti a chiedere un'autorizzazione.

Capitolo 12: Procedura, opposizioni e ricorsi

Sezione 1: Procedura di obiezione in caso di trasferimenti

Art. 149

¹ Le decisioni di trasferimento secondo l'articolo 34 capoverso 1^{bis} LPers²⁰¹ e l'articolo 6 della presente ordinanza possono essere riesaminate nell'ambito di una procedura di obiezione.²⁰²

²⁰¹ RS 172.220.1

²⁰² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).

² Gli impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento possono far valere le loro motivazioni contro una decisione di trasferimento per la via di servizio. Il DFAE decide in merito dopo aver sentito la commissione di trasferimento.

³ La composizione e i compiti della commissione di trasferimento sono disciplinati in un regolamento emanato dal DFAE.

Sezione 2: Valutazione del personale

Art. 150 Eliminazione delle divergenze

¹ Gli impiegati in servizio all'estero che non condividono la valutazione del personale inviano la loro domanda di riesame della medesima secondo l'articolo 6 O-OPers-DFE²⁰³ alla persona alla quale il loro superiore è direttamente subordinato.

² Gli impiegati valutati dal capomissione nelle rappresentanze all'estero e nelle missioni multilaterali a Ginevra e gli impiegati valutati dal coordinatore inviano la loro domanda di riesame della valutazione del personale:²⁰⁴

- a. alla divisione politica competente per la valutazione del personale del servizio diplomatico e dei capi delle rappresentanze consolari;
- b. alla DSC per il personale ad essa subordinato;
- c. alla DR per il rimanente personale impiegato all'estero.

³ I capimissione inviano la loro domanda di riesame della valutazione del personale al capo della Direzione politica per il tramite della Divisione politica competente.

⁴ I coordinatori inviano la loro domanda di riesame della valutazione del personale per il tramite del competente caposezione al competente caposettore.²⁰⁵

Art. 151²⁰⁶ Procedura

Il riesame dell'eliminazione delle divergenze secondo l'articolo 6 capoverso 2 O-OPers²⁰⁷ è effettuato:

- a. dal capo della DR per i capimissione;
- b. dal capo del personale del DFAE per il rimanente personale.

²⁰³ RS 172.220.111.31

²⁰⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

²⁰⁵ Introdotta dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008 (RU 2008 4959). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

²⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569).

²⁰⁷ RS 172.220.111.31

Sezione 3: Promozioni nei servizi di carriera

Art. 152 Rifiuto di una promozione

...²⁰⁸

Gli impiegati dei servizi di carriera, che non hanno ricevuto alcuna comunicazione personale in merito a una promozione, possono chiedere per scritto informazioni sui motivi del rifiuto presso il servizio competente conformemente all'articolo 5 al più tardi entro il 31 gennaio.

Art. 153 Comunicazione dei motivi del rifiuto

...²⁰⁹

La comunicazione dei motivi del rifiuto avviene:

- a. per le persone secondo l'articolo 2 capoverso 1 OPers mediante una comunicazione scritta del DFAE;
- b. per gli altri impiegati mediante una decisione della DR.

Art. 154 e 155²¹⁰

Capitolo 13: Disposizioni finali

Sezione 1: Istruzioni

Art. 156 ...²¹¹

La DR emana istruzioni nei seguenti settori:

- a. valutazione del personale (art. 10 segg.);
- b. concorso di ammissione (art. 16 segg.);
- c. indicizzazione dei luoghi d'impiego (art. 23);
- d. indennità speciali per impieghi in regioni di crisi (art. 36);
- e.²¹² ...
- f. orario settimanale del lavoro (art. 47);
- g. servizio di picchetto (art. 44 e 49);

²⁰⁸ Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1771).

²⁰⁹ Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1771).

²¹⁰ Abrogati dal n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1771).

²¹¹ Abrogata dal n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

²¹² Abrogata dal n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

- h.²¹³ vacanze e congedi (art. 53–60);
- i. rimborso di viaggi che non sono viaggi di servizio (art. 61 e 64 cpv. 2);
- j. rimborso di pernottamenti e pasti all'estero (art. 67);
- k. spese per la partecipazione a concorsi di ammissione (art. 68 e 69);
- l.²¹⁴ rimborso in caso di impieghi temporanei all'estero e di viaggi di revisione (art. 70–72);
- m. stipendio e altre prestazioni in caso di malattia e infortunio come pure di servizio militare e servizio civile all'estero (art. 74 e 78);
- n. rimborsi in caso di trasferimenti (art. 90 segg.);
- o.²¹⁵ rimborsi di spese di viaggio per lutti, viaggi a scopo di trattamento medico, viaggi per consultazioni e visite (art. 94–99);
- p. contributo alla locazione di alloggi (art. 100);
- q.²¹⁶ rimborso per la tutela degli interessi (art. 101 segg.);
- r.²¹⁷ importi forfettari per la tutela degli interessi (art. 103 segg.);
- s. determinazione e aggiornamento dell'adeguamento al potere d'acquisto (art. 108 segg.);
- t. calcolo individuale della deduzione per i minori costi dovuti all'esenzione fiscale (art. 113);
- u. prestiti (art. 114 segg.);
- v. contributo alle spese per la previdenza professionale (art. 123 segg.);
- w. contributi alle spese di formazione (art. 128 segg.);
- x. regolamento interno e responsabilità civile per l'utilizzo di alloggi di servizio (art. 136).

Sezione 2: Diritto vigente: abrogazione

Art. 157

¹ Sono abrogati i seguenti regolamenti:

- a. il regolamento d'esecuzione I del 21 dicembre 2001²¹⁸;

²¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

²¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

²¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4897).

²¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU **2009** 4705).

²¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU **2009** 4705).

²¹⁸ Non pubblicato nella RU.

- b. il regolamento d'esecuzione II del 6 aprile 1976²¹⁹;
- c. il regolamento d'esecuzione V del 1° gennaio 2002²²⁰;
- d. il regolamento d'esecuzione VII del 1° gennaio 2002²²¹.

² I seguenti regolamenti sono modificati come segue:

...²²²

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 158²²³

Art. 159 Mantenimento della classe di stipendio in corso

(art. 33)

¹ Gli impiegati dei servizi di carriera rimangono nella propria classe di stipendio, fatto salvo l'articolo 34 capoverso 2 e fino al loro prossimo trasferimento, se la loro funzione descritta nell'allegato 2 riceve una valutazione inferiore.

² Impiegati del servizio consolare, che all'entrata in vigore della presente ordinanza rientrano nelle classi di stipendio 10, 17, 21 e 25, mantengono tali classi di stipendio fino alla promozione successiva.

Art. 160²²⁴ Disposizioni transitorie relative alla modifica del 14 giugno 2013

Per gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo di trasferimento e il personale della DSC soggetto a rotazione, che in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 dell'ordinanza del 20 febbraio 2013²²⁵ concernente il pensionamento in particolari categorie di personale hanno richiesto il pensionamento anticipato secondo il diritto anteriore, continuano ad essere applicabili gli articoli 22–25, 158 e l'allegato 1²²⁶ del diritto anteriore.

Art. 161²²⁷ Disposizioni transitorie della modifica del 29 novembre 2013

¹ Le promozioni che diventano effettive il 1° gennaio 2014 sono rette dal diritto anteriore o, se più favorevoli per la persona interessata, dalle disposizioni della modifica del 29 novembre 2013.

²¹⁹ Non pubblicato nella RU.

²²⁰ Non pubblicato nella RU.

²²¹ Non pubblicato nella RU.

²²² Le mod. possono essere consultate alla RU **2002** 2917.

²²³ Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1771).

²²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1771).

²²⁵ RS **172.220.111.35**

²²⁶ RU **2002** 2917, **2005** 4703, **2009** 4705

²²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4569).

² In deroga all'articolo 26 capoverso 3 le promozioni in una funzione superiore sono effettive a partire dal 1° gennaio 2014.

Art. 161a²²⁸ Disposizioni transitorie della modifica del 16 novembre 2014

¹ I rapporti di lavoro con il personale soggetto a rotazione ai sensi dell'articolo 3 lettera f del diritto anteriore sono retti dal nuovo diritto alla scadenza dei termini di cui all'articolo 30a capoversi 1–3 OPers. Sono fatte salve le eccezioni per gli impiegati dai quali non può essere ragionevolmente preteso l'adempimento dell'obbligo di trasferimento. Questi impiegati continuano a essere occupati nella funzione attuale o in una nuova funzione ragionevolmente esigibile, ma non appartengono più al personale soggetto a rotazione.

² Per il versamento dell'indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 81 capoverso 2 OPers e degli articoli 84–86 della presente ordinanza, al personale soggetto a rotazione secondo l'articolo 3 lettera f del diritto anteriore, per quanto sia soggetto all'obbligo di trasferimento secondo il nuovo diritto, sono computati come trasferimenti gli impieghi all'estero nei dodici anni precedenti l'entrata in vigore della modifica del 16 novembre 2014.

³ Per la partecipazione alle spese ai sensi dell'articolo 123 capoverso 2, al personale soggetto a rotazione secondo l'articolo 3 lettera f del diritto anteriore, per quanto sia soggetto all'obbligo di trasferimento secondo il nuovo diritto, sono computati come trasferimenti gli impieghi svolti all'estero nei quattro anni precedenti l'entrata in vigore della modifica del 16 novembre 2014.

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 162

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2002 fatti salvi i capoversi 2 e 3.

² Gli articoli 26 capoverso 3, 108 capoverso 1 lettera a e 112 capoverso 4 entrano in vigore il 1° gennaio 2003.

³ L'articolo 157 capoverso 2 lettere a e b entra in vigore come segue: l'articolo 9 del regolamento d'esecuzione III del 1° aprile 1997 e l'articolo 10.1 capoverso 3 del regolamento d'esecuzione IV del 1° gennaio 2002 entrano in vigore il 1° gennaio 2003.

²²⁸ Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 6 ago. 2008 (RU 2008 3935). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 16 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4453).

Allegati

- Allegato 1: ...
- Allegato 2: Valutazione della funzione nei servizi di carriera (art. 27 e 34)
- Allegato 3: Congedo pagato all'estero (art. 60)
- Allegato 4: Importi forfettari per la tutela degli interessi (art. 106 e 121)
- Allegato 5: Adeguamento al potere d'acquisto (art. 110)

Allegato 1²²⁹

...

²²⁹ Abrogato dal n. II dell'O del DFAE del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1771).

Allegato 22³⁰
(art. 27 e 34)

Valutazione della funzione nei servizi di carriera

Parte 1:

Categorie per rappresentanze e funzioni di direzione alla centrale

D Rappresentanze diplomatiche

- D1 Piccola rappresentanza diplomatica con compiti prioritari di politica estera
- D2 Piccola o media rappresentanza diplomatica con compiti prioritari di politica estera rilevanti per la Svizzera
- D3 Media rappresentanza diplomatica con compiti prioritari di politica estera particolarmente rilevanti per la Svizzera
- D4 Grande rappresentanza diplomatica con un ventaglio completo di attività di politica estera particolarmente rilevanti per la Svizzera
- D5 Rappresentanza diplomatica molto grande con un ventaglio completo di attività di politica estera di straordinaria rilevanza per la Svizzera

G Consolati generali

- G1 Rappresentanza consolare con ampi compiti prioritari consolari e/o di politica estera
- G2 Grande rappresentanza consolare con ampi compiti prioritari consolari e di politica estera particolarmente rilevanti

K Cancellerie

- K1 Grande cancelleria con un ampio ventaglio di attività nel settore della gestione e con ampio ambito di conduzione in termini di personale e in termini specialistici (grande cancelleria)
- K2 Cancelleria molto grande con un ventaglio completo di attività nel settore della gestione e con ambito di conduzione molto ampio in termini di personale e in termini specialistici (cancelleria molto grande)

Z Funzioni di direzione alla centrale

- Z1 Funzione di direzione alla centrale nel settore della tutela degli interessi diplomatici sul piano politico, economico, culturale o altro e con ambito di

³⁰ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del DFAE del 29 nov. 2013 (RU **2013** 4569). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4897).

- conduzione medio o elevato in termini di personale e elevato in termini specialistici
- Z2 Funzione di direzione alla centrale nel settore della tutela degli interessi diplomatici con compiti prioritari di politica estera rilevanti per la Svizzera e con ambito di conduzione medio o elevato in termini di personale e elevato in termini specialistici
- Z3 Funzione di direzione alla centrale nel settore della tutela degli interessi diplomatici con compiti prioritari di politica estera particolarmente rilevanti per la Svizzera e con ambito di conduzione medio o elevato in termini di personale ed elevato in termini specialistici
- Z4 Funzione di direzione alla centrale nel settore della tutela degli interessi diplomatici con un ventaglio completo di attività di politica estera particolarmente rilevanti per la Svizzera e con ambito di conduzione medio o elevato in termini di personale e molto elevato in termini specialistici
- Z5 Funzione di direzione alla centrale nel settore della tutela degli interessi diplomatici con un ventaglio completo di attività di politica estera di straordinaria rilevanza per la Svizzera e con ambito di conduzione elevato in termini di personale e molto elevato in termini specialistici

Parte 2:

Assegnazione alle fasce di funzione e alle classi di stipendio nei servizi di carriera

A Servizio diplomatico

A1 Fascia di funzione 1

Dopo aver superato il concorso d'ammissione per il servizio diplomatico:

Compiti specializzati nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici sul piano politico, economico, culturale o altro alla centrale o presso una rappresentanza o nel settore della gestione delle risorse diplomatiche alla centrale.

A1.1 Terzo segretario di ambasciata classe di stipendio 20 Collaboratore diplomatico

Impiegati del servizio diplomatico che hanno superato il concorso d'ammissione per il servizio diplomatico e ai quali sono affidati, per la prima volta, compiti specializzati nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici, conformemente alla loro formazione.

A1.2 Secondo segretario di ambasciata classe di stipendio 22 Collaboratore diplomatico

Impiegati del servizio diplomatico che, dopo un'attività di almeno due anni e otto mesi nella classe di stipendio 20, adempiono autonomamente e in modo efficiente compiti specializzati nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici.

A1.3 Primo segretario di ambasciata classe di stipendio 24
Collaboratore diplomatico

Impiegati del servizio diplomatico che, dopo almeno tre anni di attività nella classe di stipendio 22, hanno acquisito una vasta esperienza professionale e ai quali è affidato l'adempimento in modo autonomo di compiti specializzati impegnativi nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici.

A2 Fascia di funzione 2

Dopo aver superato le tappe di sviluppo e di qualifica indispensabili per la carriera:

- *compiti dirigenziali di medio livello nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici sul piano politico, economico, culturale o altro alla centrale o presso una rappresentanza o nel settore della gestione delle risorse diplomatiche alla centrale,*
- *compiti specializzati altamente qualificati nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici sul piano politico, economico, culturale o altro alla centrale, in rappresentanze multilaterali o rappresentanze diplomatiche della categoria D5,*
- *direzione di una rappresentanza diplomatica della categoria D1,*
- *in casi particolari, direzione di una rappresentanza consolare della categoria G1 o G2.*

A2.1 Consigliere di ambasciata classe di stipendio 26
Caposezione
Aggiunto diplomatico

Impiegati del servizio diplomatico che, dopo almeno tre anni di attività nella classe di stipendio 24, sono incaricati di adempiere compiti di media responsabilità a livello dirigenziale nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici oppure, in casi particolari, compiti specializzati altamente qualificati per le loro conoscenze specialistiche in campo politico, economico, culturale o altro nel settore della tutela degli interessi. Rientrano in questa categoria gli impiegati che:

- *esercitano la funzione di sostituto del capomissione,*
- *dirigono un'importante unità organizzativa con compiti di tutela degli interessi diplomatici di una missione,*
- *adempono autonomamente compiti specializzati altamente qualificati nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici alla centrale, in rappresentanze multilaterali o in rappresentanze diplomatiche della categoria D5,*
- *assumono la direzione di un'importante sezione incaricata di compiti di tutela degli interessi diplomatici o di un'unità organizzativa equivalente alla centrale,*

- esercitano la funzione di sostituti del capo di un'importante sezione incaricata di compiti di tutela degli interessi diplomatici o di un'unità organizzativa equivalente alla centrale,
- in casi particolari esercitano la funzione di sostituti del capo di una rappresentanza consolare.

A2.2 Consigliere di ambasciata classe di stipendio 28
Caposezione
Aggiunto diplomatico

Impiegati del servizio diplomatico che, dopo almeno tre anni di attività nella classe di stipendio 26, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità nell'adempimento di compiti di cui al numero A2.1. In casi particolari, impiegati che:

- assumono la direzione di una rappresentanza consolare,
- assumono la direzione ad interim di una missione, il cui capo risiede in un Paese terzo.

A2.3 Consigliere di ambasciata classe di stipendio 30
Caposezione
Consigliere diplomatico

Impiegati del servizio diplomatico che, dopo almeno tre anni di attività nella classe 28, sono di norma considerati candidati a più alte funzioni di direzione per personalità, conoscenze professionali ed esperienza nonché competenza sociale e dirigenziale.

A2.4 Capomissione classe di stipendio 30
Direttore supplente con indennità di
Vicedirettore funzione

Impiegati del servizio diplomatico che, dopo almeno tre anni di attività nella classe di stipendio 30, sono considerati candidati a più alte funzioni di direzione per personalità, conoscenze professionali ed esperienza nonché competenza sociale e dirigenziale e cui è affidata una delle seguenti funzioni di quadro:

- direzione di una rappresentanza diplomatica della categoria D1,
- funzione di direzione alla centrale della categoria Z1,
- in casi particolari, direzione di una rappresentanza consolare della categoria G2.

A3 Fascia di funzione 3

Dopo aver superato le tappe di sviluppo e di qualifica indispensabili per la carriera:

Direzione di una rappresentanza diplomatica della categoria D2 o funzione di direzione alla centrale della categoria Z2.

A3.1 **Capomissione** **classe di stipendio 32**
Consigliere di ambasciata
Capodivisione
Direttore supplente
Vicedirettore

Impiegati del servizio diplomatico ai quali, dopo almeno tre anni di attività nella classe di stipendio 30, è affidata una delle seguenti funzioni di quadro:

- direzione di una rappresentanza diplomatica della categoria D2,
- supplenza nella direzione di una rappresentanza diplomatica della categoria D5,
- funzione di direzione alla centrale della categoria Z2.

A4 Fascia di funzione 4

Direzione di una rappresentanza diplomatica della categoria D3 o funzione di direzione alla centrale della categoria Z3.

A4.1 **Capomissione** **classe di stipendio 33**
Direttore
Capodivisione
Direttore supplente

Impiegati del servizio diplomatico ai quali, dopo almeno tre anni di attività nella classe di stipendio 32, è affidata una delle seguenti funzioni di quadro:

- direzione di una rappresentanza diplomatica della categoria D3,
- funzione di direzione alla centrale della categoria Z3.

A5 Fascia di funzione 5

Direzione di una rappresentanza diplomatica della categoria D4 o funzione di direzione alla centrale della categoria Z4.

A5.1 **Capomissione** **classe di stipendio 34**
Direttore
Capodivisione
Direttore supplente

Impiegati del servizio diplomatico ai quali, dopo almeno tre anni di attività nella classe di stipendio 33, è affidata una delle seguenti funzioni di quadro:

- direzione di una rappresentanza diplomatica della categoria D4,
- funzione di direzione alla centrale della categoria Z4.

A6 Fascia di funzione 6

Direzione di una rappresentanza diplomatica della categoria D5 o funzione di direzione alla centrale della categoria Z5.

**A6.1 Capomissione
Direttore** **classe di stipendio 34
con indennità di
funzione**

Impiegati del servizio diplomatico ai quali, dopo almeno tre anni di attività nella classe di stipendio 34, è affidata una delle seguenti funzioni di quadro:

- direzione di una rappresentanza diplomatica della categoria D5,
- funzione di direzione alla centrale della categoria Z5.

B Servizio consolare**B1 Fascia di funzione 1**

Dopo aver superato il concorso d'ammissione per il servizio consolare:

- *compiti specializzati presso una rappresentanza o alla centrale.*
- *direzione di un servizio consolare importante o direzione della gestione operativa di una cancelleria della categoria K1 o di un importante servizio amministrativo alla centrale.*
- *supplente nella gestione delle attività presso una rappresentanza o supplente nella direzione amministrativa alla centrale.*

B1.1 Segretario di consolato **classe di stipendio 14**
Collaboratore consolare

Impiegati del servizio consolare che hanno superato il concorso d'ammissione per il servizio consolare e ai quali, per la prima volta, sono affidati compiti specializzati nell'ambito dei servizi consolari e dell'amministrazione o in settori analoghi, conformemente alla loro formazione.

B1.2 Segretario di consolato **classe di stipendio 16**
Collaboratore consolare

Impiegati del servizio consolare che, dopo almeno due anni di attività in seguito alla riuscita dell'esame finale, hanno acquisito conoscenze approfondite e svolgono in modo autonomo i compiti specializzati nel settore dei servizi consolari e dell'amministrazione o in settori analoghi e i compiti specializzati corrispondenti.

B1.3 Viceconsole classe di stipendio 18
Collaboratore consolare

Impiegati del servizio consolare che, dopo almeno due anni di attività nella classe di stipendio 16, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia, senso delle responsabilità e competenze sociali:

- nell'adempimento di compiti di cui al numero B1.2,
- come sostituti nella direzione di una cancelleria o di un servizio amministrativo o di un'unità organizzativa analoga presso la centrale, o
- nella direzione di un importante servizio consolare di una cancelleria della categoria K1 o di un importante servizio amministrativo alla centrale.

B1.4 Viceconsole classe di stipendio 20
Collaboratore consolare

Impiegati del servizio consolare che, dopo un'attività di almeno due anni nella classe di stipendio 18, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia, senso delle responsabilità e competenze sociali:

- nell'adempimento in modo autonomo di una vasta gamma di impegnativi compiti specializzati nell'ambito dei servizi consolari e dell'amministrazione o in settori analoghi,
- come sostituti nella direzione di una cancelleria, di un servizio amministrativo o di un'unità organizzativa analoga presso la centrale, o
- nella direzione di un importante servizio consolare di una cancelleria della categoria K1 o di un importante servizio amministrativo alla centrale.

B2 Fascia di funzione 2

Dopo aver superato il concorso d'ammissione per il servizio consolare, settore funzioni di gestione delle attività, o dopo aver superato le tappe di sviluppo e di qualifica indispensabili per la carriera:

- *gestione delle attività presso una rappresentanza o direzione amministrativa alla centrale,*
- *supplente nella gestione delle attività presso una cancelleria della categoria K1 o supplente nella direzione di un importante servizio amministrativo o di un'unità organizzativa analoga presso la centrale,*
- *direzione di un importante servizio consolare o della gestione operativa presso una cancelleria della categoria K2,*
- *in casi particolari: compiti specializzati qualificati nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici o in altri settori alla centrale o presso le rappresentanze.*

B2.1 Console classe di stipendio 20
Collaboratore consolare

Impiegati del servizio consolare, settore funzioni di gestione delle attività, che hanno superato il concorso d'ammissione per questo settore e impiegati del servizio consolare, settore servizi consolari, gestione operativa e amministrazione, che hanno svolto un'attività di almeno due anni nella classe di stipendio 18, e che:

- assumono la direzione di una cancelleria,
- fungono da sostituti nella direzione di una cancelleria della categoria K1 o assumono la direzione di un importante servizio consolare o della gestione operativa in una cancelleria della categoria K2,
- assumono alla centrale la direzione di un servizio amministrativo o di un'unità organizzativa analoga o fungono da sostituti nella direzione di un importante servizio amministrativo o di un'unità organizzativa analoga,
- in casi particolari, svolgono compiti specializzati qualificati nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici o in altri settori alla centrale o presso le rappresentanze.

B2.2 Console classe di stipendio 22
Collaboratore consolare

Impiegati del servizio consolare che, dopo un'attività di almeno tre anni nella classe di stipendio 20:

- hanno acquisito un'ampia esperienza nello svolgere i compiti di cui al numero B2.1,
- assumono, in casi particolari e sulla base della loro riconosciuta attitudine generale alla tutela degli interessi diplomatici, compiti simili a quelli degli impiegati di cui al numero A1.2.

B2.3 Console classe di stipendio 24
Collaboratore consolare

Impiegati del servizio consolare che, dopo un'attività di almeno tre anni nella classe di stipendio 22:

- si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia, senso di responsabilità e competenze sociali nello svolgere i compiti di cui al numero B2.1,
- assumono, in casi particolari e sulla base della loro riconosciuta attitudine generale alla tutela degli interessi diplomatici, compiti simili a quelli degli impiegati di cui al numero A1.3.

B3 Fascia di funzione 3

Dopo aver superato le tappe di sviluppo e di qualifica indispensabili per la carriera:

- *direzione di una rappresentanza consolare della categoria G1 o G2 o direzione ad interim di una missione,*
- *compiti dirigenziali di livello medio nel settore della tutela degli interessi diplomatici sul piano politico, economico, culturale o altro presso una rappresentanza o alla centrale,*
- *gestione delle attività presso una cancelleria della categoria K1 o K2 o compiti dirigenziali di alto livello alla centrale,*
- *supplenza nella direzione di una rappresentanza diplomatica o consolare oppure supplenza nella gestione delle attività presso una cancelleria della categoria K2 oppure supplenza di un'importante unità organizzativa alla centrale,*
- *in casi particolari, direzione di un importante servizio consolare o direzione della gestione operativa presso una cancelleria della categoria K2 senza gestione delle attività,*
- *in casi particolari, compiti specializzati altamente qualificati nel settore della tutela degli interessi diplomatici sul piano politico, economico, culturale o altro alla centrale, presso una rappresentanza multilaterale o una rappresentanza diplomatica della categoria D5.*

B3.1 Console classe di stipendio 26
Caposezione
Aggiunto diplomatico

Impiegati del servizio consolare che, dopo un'attività di almeno tre anni nella classe di stipendio 24:

- fungono da sostituti del capo di una rappresentanza consolare o esercitano la supplenza nella direzione ad interim di una missione, il cui capo risiede in un Paese terzo,
- assumono la gestione delle attività presso una cancelleria della categoria K1,
- fungono da supplenti nella gestione delle attività presso una cancelleria della categoria K2,
- assumono alla centrale la direzione di una sezione o di un'unità organizzativa analoga oppure la supplenza nella direzione di un'importante sezione incaricata della tutela degli interessi consolari o di un'unità organizzativa di importanza analoga o la supplenza nella direzione di una divisione o di un'unità organizzativa analoga,
- hanno dimostrato la loro attitudine generale alla tutela degli interessi e assumono compiti simili a quelli degli impiegati di cui al numero A2.1 presso le rappresentanze o alla centrale, o

- in casi particolari: assumono la direzione di un importante servizio consolare o la direzione della gestione operativa presso una cancelleria della categoria K2 senza gestione delle attività,

B3.2 Console generale classe di stipendio 28
Console
Capodivisione
Caposezione
Aggiunto diplomatico

Impiegati del servizio consolare che, dopo un'attività di almeno tre anni nella classe di stipendio 26:

- sono incaricati della direzione di una rappresentanza consolare o della direzione ad interim di una missione, il cui capo risiede in un Paese terzo,
- assumono la gestione delle attività presso una cancelleria della categoria K2,
- assumono alla centrale la direzione di una divisione o di un'unità organizzativa analoga o la direzione di un'importante sezione incaricata della tutela degli interessi consolari o di un'unità organizzativa analoga, o
- svolgono presso le rappresentanze o alla centrale compiti di tutela degli interessi diplomatici simili a quelli degli impiegati di cui al numero A2.2 e si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia, senso di responsabilità e competenze sociali.

B3.3 Console generale classe di stipendio 30
Console
Capodivisione
Caposezione

Impiegati del servizio consolare che, dopo un'attività di almeno tre anni nella classe di stipendio 28, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia, senso di responsabilità e competenze sociali nell'adempimento di compiti di cui al numero B3.2. Di norma soddisfano nel complesso il profilo di direttore di una rappresentanza consolare pur non avendo ancora svolto detta funzione.

B3.4 Console generale classe di stipendio 30 con indennità di funzione

Impiegati del servizio consolare ai quali, dopo un'attività di almeno tre anni nella classe di stipendio 30, per personalità, conoscenze professionali ed esperienza nonché competenza sociale e dirigenziale è affidata una delle seguenti funzioni di quadro:

- direzione di una rappresentanza consolare della categoria G2,
- in casi particolari, direzione di una rappresentanza diplomatica della categoria D1,
- in casi particolari, funzione di direzione della categoria Z1 alla centrale.

Allegato 3
(art. 60)

Congedo pagato all'estero

Motivo	Più precisamente	Diritto a	Osservazioni
Decessi	Decesso del coniuge, del convivente, di un genitore o di un figlio	3 giorni	Per impiegati il cui luogo di servizio è all'estero la durata del congedo può essere aumentata, in casi motivati, di al massimo due giorni.
Malattia grave e improvvisa di un membro della famiglia o di una persona di accompagnamento	Per la cura di un membro della famiglia colpito improvvisamente da una malattia grave o vittima di un infortunio	Fino a 2 giorni per ogni evento	Per impiegati il cui luogo di servizio è all'estero la durata del congedo può essere aumentata, in casi motivati, di al massimo quattro giorni.
Famiglie monoparentali con luogo di servizio all'estero	Disbrigo di affari inderogabili (ad es. accompagnamento dei figli dal medico, a scuola, ecc.)	Fino a 5 giorni per anno civile	
Trasloco con cambiamento del luogo di servizio all'interno dello stesso Paese (trasferimento in Svizzera o all'estero)	Sistemazione degli affari personali e preparazione della partenza per il nuovo luogo di servizio	2 giorni	
	Ricerca di un nuovo alloggio	Fino a 3 giorni	
	Sopralluogo dell'abitazione di servizio assegnata	Fino a 1 giorno	
	Trasloco in un'abitazione o in una camera ammobiliate in seguito ad avvenuto trasferimento	1 giorno	
	Trasloco in un'abitazione o in una camera non ammobiliate se il trasloco avviene entro due anni	2 giorni	
Trasloco in occasione del trasferimento in un altro Paese	Sistemazione degli affari personali e preparazione della partenza	Fino a 3 giorni	
	Ricerca di un nuovo alloggio	Fino a 3 giorni	

Motivo	Più precisamente	Diritto a	Osservazioni
	Sopralluogo dell'abitazione di servizio assegnata	Fino a 1 giorno	
	Trasloco in un'abitazione o in una camera ammobiliate	1 giorno	
	Trasloco in un'abitazione o in una camera non ammobiliate	3 giorni	
	Deposito e ritiro dei mobili ed effetti traslocati in Svizzera	Fino a 2 giorni	
Partecipazione a concorsi di ammissione	Partecipazione a concorsi di ammissione	Per la durata del concorso di ammissione	Per impiegati il cui luogo di servizio è all'estero la durata del congedo può essere aumentata, in casi motivati, di al massimo due giorni.
Trasferimento con l'auto	Viaggio di trasferimento con l'auto	Da 1 a 3 giorni	Impiegati che si servono dell'auto per il trasferimento.

*Allegato 4*²³¹
(art. 106 e 121)

Importi forfettari per la tutela degli interessi

Ammontare delle indennità forfettarie

Classe di funzione	Impiegato	Supplemento per persone di accompagnamento	
		Importi forfettari	Importi forfettari
Capi delle rappresentanze			
1 – cat. I	25 000		16 000
1 – cat. II	22 000		14 000
1 – cat. III	20 000		12 500
1 – cat. IV	18 000		11 500
Collaboratori			
2	19 500		12 000
3	17 900		11 000
4	14 000		10 000
5	10 000		8 000
6	6 100		6 000

²³¹ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4897).

Allegato 5
(art. 110)

Adeguamento al potere d'acquisto

Indice comparativo

L'adeguamento al potere d'acquisto (APA) da applicare dipende dall'indice comparativo calcolato in base a una verifica dei prezzi e a un calcolo continuamente aggiornato. L'APA è stabilito come segue:

Indice	APA determinante
75.1* – 80.0	–20
80.1 – 85.0	–15
85.1 – 90.0	–10
90.1 – 95.0	– 5
95.1 – 102,4	0
102,5 – 107,4	+5
107,5 – 112,4	+10
112,5 – 117,4*	+15

* Per indici comparativi inferiori o superiori secondo lo stesso modello. Non esiste alcuna limitazione né verso il basso né verso l'alto.

